

STEFANO BASTIANON

MICHELE COLUCCI

IL SAFEGUARDING IN AMBITO SPORTIVO

NOZIONI DI BASE
SCHEMI CONCETTUALI
RIFERIMENTI NORMATIVI

per

Federazioni Sportive Nazionali - Discipline Sportive Associate
Enti di Promozione Sportiva - Associazioni Benemerite
Associazioni e Società Sportive
Safeguarding Officers – Responsabili contro gli abusi



XII edizione

1 Febbraio 2026

© Copyright 2026

SPORTS LAW AND POLICY CENTRE SRLS
VIA GIOVANNI PASCOLI 54
84014 NOCERA INFERIORE SA
CF/P.IVA 05283020658

www.sportslawandpolicycentre.com
info@sportslawandpolicycentre.com

Stefano Bastianon

Michele Colucci

IL SAFEGUARDING IN AMBITO SPORTIVO

**NOZIONI DI BASE
SCHEMI CONCETTUALI
RIFERIMENTI NORMATIVI**

per

**Federazioni Sportive Nazionali –
Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva –
Associazioni Benemerite e Associazioni e Società Sportive
Safeguarding Officers – Responsabili contro gli Abusi**

2026

Indice

<i>Nota sugli Autori</i>	6
<i>Premessa</i>	7
I. GLI ABUSI NELLO SPORT	9
1. La Rilevanza del Fenomeno.....	9
2. Le Singole Fattispecie di Abuso.....	10
3. <i>Safeguarding</i> : Un Obbligo Giuridico	13
3.1. La Normativa Internazionale.....	13
3.1.1. Dichiarazioni e Convenzioni ONU	13
4. La Normativa Italiana.....	14
6. Sanzioni	16
II. I MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO	17
1. La Valutazione dei Rischi (Risk Assessment)	18
2. Prevenzione e Gestione dei Rischi.....	19
3. Norme di Condotta e Buone Pratiche	20
4. Contrasto dei Comportamenti e Gestione delle Segnalazioni.....	24
5. Obblighi Informativi	25
6. Obblighi di Formazione	27
7. Modello ex Dlgs. 231/2001 e MOC sul <i>Safeguarding</i> : Obbligo di Integrazione.....	28
III. I CODICI DI CONDOTTA	29
1. Principi e Finalità	29
2. Doveri e Obblighi dei Tesserati	29
3. Doveri e Obblighi dei Dirigenti Sportivi e Tecnici	30
4. Diritti, Doveri e Obblighi degli Atleti	32
IV. IL RESPONSABILE DELLE POLITICHE DI SAFEGUARDING	33
1. Il <i>Safeguarding Officer</i> (Monocratico).....	34
2. Il <i>Safeguarding Office</i> (Collegiale).....	35
3. Il <i>Safeguarding Office</i> (comune a più federazioni e/o enti)	36
3.1. Le Funzioni del <i>Safeguarding Office</i> (r).	36
3.2. Il Ruolo, le Competenze e le Facoltà di Agire.....	36
3.3. Cosa deve fare il <i>Safeguarding Officer</i> in caso di segnalazione di abusi?.....	37
3.4. Durata del mandato	38
4. Le responsabilità del <i>Safeguarding Officer</i>	39
4.1. Responsabilità civile per inadempimento contrattuale.....	39
4.2. Responsabilità extracontrattuale	39
4.3. Responsabilità penale.....	39
4.4. Responsabilità dell'associazione sportiva	39

5. Il Rapporto fra il Safeguarding Officer e il Procuratore Federale	40
5.1. Le Procure Federali e la Procura Generale del CONI.....	41
5.2. Delegato per la protezione dei minori e Safeguarding Officer.....	41
5.3. La Procura Generale del CONI e le Procure della Repubblica	42
V. IL RESPONSABILE CONTRO GLI ABUSI.....	44
1. Chi Può Essere Responsabile Contro gli Abusi?	44
2. Responsabile Interno o Esterno	45
3. Obbligo di Richiesta del Casellario Giudiziario	48
4. I Compiti del Responsabile contro gli Abusi.....	49
5. Le Segnalazioni e l'Obbligo di Riservatezza	50
6. Come Fare una Segnalazione ?	53
7. Cosa Segnalare?.....	54
VI. SAFEGUARDING E SPORT PARALIMPICO.....	55
Capitolo VII – La Giustizia Riparativa nel Sistema FIGC	56
ALLEGATI.....	58
Allegato I.....	58
Rapporto sul Safeguarding.....	58
Allegato II	58
Modello Valutazione Rischi.....	58
Allegato III.....	58
Modello per il Reporting	58
Allegato IV	58
Modello Valutazione Safeguarding Policy	58
Allegato V.....	58
Normativa Federale Internazionale.....	58
Allegato VI.....	58
Giurisprudenza Italiana	58
Allegato VII.....	58
Pubblicazioni	58
Allegato VIII.....	58
Questionario sul Safeguarding.....	58
Allegato IX.....	58
Lista Safeguarding Officers Federali	58
Allegato X.....	58
Links	58
Allegato XI.....	58
FAQ	58

Nota sugli Autori

STEFANO BASTIANON è Professore Ordinario di Diritto dell'Unione Europea presso l'Università degli Studi di Bergamo (Italia) dove insegna anche Diritto Europeo dello sport. È arbitro della *Court of Arbitration for Sport* (CAS) a Losanna nonché componente della IV Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI. È inoltre avvocato e socio fondatore dello Studio Legale Bastianon – Garavaglia a Busto Arsizio.

Le opinioni espresse in quest'opera sono strettamente personali e non riflettono la posizione né del CAS né del Collegio di Garanzia dello Sport.

MICHELE COLUCCI è co-fondatore e Presidente Onorario dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport, funzionario della Commissione Europea, componente della Camera per la Risoluzione delle Controversie del Tribunale FIFA e Presidente del Consiglio del Tribunale Arbitrale Europeo della Federazione Europea Pallamano.

Le opinioni espresse in quest'opera sono strettamente personali e non riflettono la posizione della Commissione europea.

Il *Safeguarding*, ovvero la promozione e la protezione degli atleti contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni nello sport, è una priorità sia per il legislatore italiano ed internazionale, sia per il CONI ed il Comitato Internazionale Olimpico (CIO).

Per tutti, invece, deve essere una priorità di natura etica, prima ancora che un obbligo giuridico. Del resto, il *Safeguarding* nello sport significa creare un ambiente sicuro, quindi positivo ed inclusivo, dove tutti possano partecipare alle attività senza timore di subire danni fisici e/o psicologici.

A tal fine, ogni politica di *Safeguarding* deve mirare a prevenire gli abusi e a rispondere in maniera rapida e adeguata in caso di segnalazioni di comportamenti inappropriati.

La presente opera, giunta alla undicesima edizione, è stata concepita come un ausilio per le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva, le Associazioni Benemerite, le Associazioni e le Società Sportive, ma anche per i responsabili federali per le politiche di *Safeguarding* (*Safeguarding Officers*) e i responsabili contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni (*Responsabili contro gli abusi*) che hanno implementato i *Principi e le Linee Guida del CONI*, con l'adozione dei *Modelli Organizzativi e di Controllo dell'Attività Sportiva* (MOC) e dei *Codici di Condotta* (CC) da parte delle Associazioni e Società Sportive affiliate.

Sulla base di un'analisi comparata delle norme internazionali e nazionali, delle informazioni e dei documenti delle Federazioni sportive, si è cercato di individuare alcune buone prassi che potranno essere prese da esempio da coloro che hanno la responsabilità di tutelare gli atleti a tutti i livelli: federale, societario e associativo.

Definizioni, concetti e spiegazioni sono forniti in modo schematico e con *link* ipertestuali al fine di agevolare una consultazione diretta dei siti di tutte le federazioni sportive nazionali esaminate.

L'opera descrive i diritti dei tesserati ma anche degli obblighi in capo agli stessi, ai dirigenti, ai tecnici, ai *Safeguarding Officers* e ai Responsabili contro gli abusi.

Deve essere sottolineato che l'obiettivo ultimo di un ambiente sportivo sano, equo ed inclusivo a tutti i livelli non può essere raggiunto soltanto attraverso l'adozione e l'attuazione di regole giuridiche, ma richiede soprattutto una vera e propria trasformazione culturale. Quest'ultima richiede un cambio di mentalità profondo, che superi i vecchi schemi di comportamento e di pensiero tradizionali, spesso legati a concetti di competitività esasperata e tolleranza verso forme di abuso o disuguaglianza. Un aspetto fondamentale di questo cambiamento è la rilettura dell'etica sportiva, che deve evolversi per incorporare valori di rispetto, equità, e protezione del benessere psicofisico di tutti i partecipanti, in particolare dei più vulnerabili, come i giovani atleti.

In questa prospettiva, il *Safeguarding* nello sport non deve essere visto semplicemente come un insieme di regole da seguire, ma come un principio culturale che permea l'intero ambiente sportivo. Il cambiamento di mentalità necessario implica che la protezione degli atleti diventi un valore condiviso e una responsabilità collettiva, che coinvolge allenatori, dirigenti, genitori, e atleti stessi. Questo approccio trasforma il *Safeguarding* da una mera reazione a un problema (come la segnalazione di un abuso) a una vera e propria prevenzione integrata all'interno di tutte le pratiche sportive.

L'undicesima edizione di questa guida va letta congiuntamente ai documenti disponibili sul sito del **Safeguarding Sport Network**, che hanno costituito la base della ricerca internazionale che ha portato alla recente pubblicazione di un'opera comparata dal titolo *Protecting the Beauty of the Game: Towards a Safeguarding Culture*. L'obiettivo è di individuare le migliori pratiche per creare una politica di *safeguarding* davvero efficace.

La presente Guida continuerà ad essere costantemente aggiornata nel corso dei prossimi mesi sulla base dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale e del riscontro continuo da parte di colleghi e addetti ai lavori ai quali vanno già i nostri ringraziamenti.

Il loro contributo ha rappresentato un arricchimento fondamentale per questa ricerca. Ringraziamo fin d'ora anche coloro che in futuro vorranno unirsi a questo percorso, offrendo spunti, riflessioni e buone pratiche su un tema tanto delicato quanto cruciale. Solo attraverso il confronto e la collaborazione sarà infatti possibile preservare la bellezza dello sport e garantire che esso rimanga un luogo sicuro, inclusivo e rispettoso per tutti coloro che lo praticano.

Naturalmente, eventuali errori, omissioni o lacune presenti in questo lavoro restano di esclusiva nostra responsabilità.

Stefano Bastianon

Michele Colucci

I. GLI ABUSI NELLO SPORT

1. La Rilevanza del Fenomeno

Lo sport, al pari di ogni altro settore della società civile, purtroppo non è immune da abusi e violenza.

I dati emersi a seguito di numerosi studi condotti a livello internazionale, riportano uno scenario drammatico e preoccupante.


In base al rapporto [Cases - Child Abuse in Sport European Statistics \(2021\) nello sport](#):

- il **65%** degli adulti (di età compresa tra 18 e 30 anni) ha riferito di aver subito **violenza psicologica** da bambino;
- il **44%** ha riferito di aver subito **violenza fisica** da bambino;
- il **37%** degli intervistati ha sperimentato l'**abbandono**;
- il **35%** ha riferito di aver subito **violenza sessuale senza contatto**;
- il **20%** ha denunciato **violenza sessuale da contatto**;
- la prevalenza della violenza interpersonale contro i bambini è più bassa per gli intervistati che praticano sport ricreativi (**68%**) e più alta per coloro che gareggiano a livello internazionale (**84%**);
- i bambini appartenenti a gruppi etnici minoritari hanno una probabilità significativamente maggiore di subire abusi (**76,9%**).

Secondo lo studio [Athlete Culture & Climate Survey \(2022\)](#), **quattro minori su dieci** sono vittime di violenza nel contesto sportivo. Le quattro forme principali di violenza identificate sono quelle psicologica, fisica, negligenza e sessuale con contatto o senza contatto fisico, secondo le percentuali riportate nella tabella qui di seguito.

I minori, inoltre, spesso sperimentano più di una forma di violenza e abusi.

FORME DI VIOLENZA E ABUSI (in percentuale)



Con specifico riferimento al panorama italiano, dal 2013 al 2024 ben 24 Federazioni sono state interessate, seppur con intensità diversa, dal fenomeno degli abusi, come riportato dalla seguente tabella tratta dalla [Relazione della Procura Generale dello Sport presso il CONI \(2023\)](#).

Dall'analisi dei dati ufficiali relativi ai procedimenti per abusi e/o molestie sessuali e pedofilia nel periodo 2014-2023, emerge che le Federazioni che hanno registrato il maggior numero di casi sono la **Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)**, la **Federazione Italiana Sport Equestri (FISE)** e la **Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV)**.

Significativi sono i dati riportati dalla Commissione Safeguarding della FIGC che, nel corso del 2025 ha gestito complessivamente 173 segnalazioni. A seguito delle attività di analisi e valutazione di competenza, la Commissione stessa ha segnalato alla Procura Federale 79 episodi, ritenuti meritevoli di approfondimento sotto il profilo disciplinare. Nel medesimo periodo sono stati adottati 49 provvedimenti, tra cui 15 raccomandazioni ad hoc indirizzate alle società, finalizzate a rafforzare le misure di prevenzione, tutela e gestione dei contesti a rischio.

2. Le Singole Fattispecie di Abuso

Non esiste una definizione universale di abuso poiché varia in base alla cultura e al luogo in cui ci si trova. In base alle indicazioni fornite dal CONI, le [Linee Guida](#) che tutte le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), le Discipline Sportive Associate (DSN), gli Enti di Promozione Sportiva (EPS) e le Associazioni Benemerite (AB) devono adottare, prevedono **almeno** le seguenti **9** fattispecie di abuso, violenza e discriminazione: Abuso psicologico, Abuso fisico, Molestia sessuale, Abuso sessuale, Negligenza, Incuria, Abuso di matrice religiosa, Bullismo / Cyberbullismo, Comportamenti discriminatori.

È importante che coloro che interagiscono con gli atleti (soprattutto i più vulnerabili) e gli atleti stessi siano consapevoli delle varie forme di abuso e soprattutto delle forme in cui si manifestano in modo tale da poterle riconoscere e, se possibile, prevenirle.

Un abuso, qualunque esso sia, infatti, deve saper essere prevenuto, intercettato e correttamente segnalato e gestito, e mai essere dato come un atto “normale” nel mondo dello sport. Aspetto, questo, estremamente delicato e da non sottovalutare in quanto è stato ormai evidenziato in letteratura che taluni principi posti tradizionalmente a base dello sport (*no pain no gain*, superare i propri limiti, non arrendersi), ove erratamente intesi, possono essere utilizzati come potenziali alibi per giustificare abusi di ogni tipo.

Qui di seguito le definizioni dei vari tipi di abuso corredate da alcuni esempi che aiutano a capire meglio le situazioni e i comportamenti con cui gli abusi possono manifestarsi.

1. ABUSO PSICOLOGICO

Si intende qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali.

ESEMPI:

- Far sentire l’atleta “sbagliato” o “fuori posto”.
- Svalutare l’atleta con continui paragoni con altri atleti descritti come “più bravi”.

2. ABUSO FISICO

È tale qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita.

ESEMPI:

- Indurre un atleta a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata a causa di carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica.
- Forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti.
- Somministrare/proporre sostanze vietate, dopanti o alcoliche.

3. MOLESTIA SESSUALE

Si intende qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo.

ESEMPI:

- Assumere nei confronti dell'atleta un linguaggio del corpo inappropriato.
- Rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite.
- Formulare richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale.
- Fare telefonate, inviare messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante.

4. ABUSO SESSUALE

Si intende qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato.

ESEMPI:

- Costringere un tesserato a subire/porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate,
- Osservare l'atleta in condizioni e contesti non appropriati (ad esempio negli spogliatoi oppure durante la doccia).

5. NEGLIGENZA

Consiste nel mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di un abuso, omette di intervenire causando un danno oppure permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno.

ESEMPI:

- Persistente e sistematico disinteresse.
- Trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato.

6. INCURIA

Consiste nella mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo del tesserato.

ESEMPI:

- Fornire attrezzature sportive di scarsa qualità.
- Fornire abbigliamento di scarsa qualità e/o non adatto alla pratica sportiva in questione.
- Mancanza di assistenza medica.
- Somministrare alimenti scaduti o in quantità insufficienti durante le trasferte.

7. ABUSO DI MATRICE RELIGIOSA

Consiste nell'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

ESEMPI:

- Denigrare.
- Sminuire.
- Offendere in ragione del suo credo religioso o dei simboli religiosi che usa.

8. BULLISMO/CYBERBULLISMO

Si intende qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato.

ESEMPI:

- Comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento, tra cui:
 - umiliazioni.
 - critiche riguardanti l'aspetto fisico.
 - minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva.
 - diffusione di notizie infondate.
 - minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima.

9. COMPORTAMENTI DISCRIMINATORI

Si intende qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

10. GROOMING

A tali categorie di condotte abusive, deve aggiungersi il *Grooming*, vale a dire il fenomeno in cui un adulto manipola, adesca un minore per ottenere la sua fiducia con fini di abuso, che può essere di tipo sessuale, psicologico o finanziario. Il *Grooming*, in altre parole, è lo strumento attraverso il quale l'autore dell'abuso sfrutta la vulnerabilità della vittima per abbassare ulteriormente le difese di quest'ultima e renderla inerme di fronte alla successiva condotta abusiva.

3. Safeguarding: Un Obbligo Giuridico

In ambito sportivo con il termine *Safeguarding* si è soliti fare riferimento all'insieme di misure di prevenzione e presidi di controllo volti a tutelare gli atleti, soprattutto se minori, contro ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.

La lotta contro gli abusi, la violenza e le discriminazioni nello sport costituisce un tema di rilevanza nazionale ed internazionale, affrontato tanto a livello di normativa pubblica (statale ed interstatale) quanto a livello di regolamentazione sportiva.

3.1. La Normativa Internazionale

3.1.1. Dichiarazioni e Convenzioni ONU

A livello internazionale, seppur manchi ancora una convenzione specifica sul tema del *Safeguarding* nello sport, diverse disposizioni contenute in vari strumenti convenzionali possono essere applicate anche con riferimento al contesto sportivo.

In particolare:

- L'art. 4 della [Dichiarazione di Ginevra sui Diritti del Bambino](#) (1924) stabilisce che ciascun *“bambino deve essere messo nelle condizioni di guadagnarsi da vivere e deve essere protetto da ogni forma di sfruttamento”*.
- L'art. 10 del [Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali](#) (1966) prevede che *“misure speciali di protezione e assistenza dovrebbero essere adottate a favore di tutti i bambini e i giovani senza alcuna discriminazione per ragioni di genitorialità o altre condizioni. I bambini e i giovani dovrebbero essere protetti dallo sfruttamento economico e sociale. Il loro impiego in lavori dannosi per la loro morale o la loro salute o pericolosi per la vita o che possano ostacolare il loro normale sviluppo dovrebbe essere punibile dalla legge”*.
- La [Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza](#) (1988), in particolare all'art. 19, prevede che: *“gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o a entrambi, i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento”*. Inoltre, gli artt. 31 e 32 riconoscono *“il diritto del bambino al riposo e allo svago, al gioco, alla partecipazione ad attività ricreative adeguate all'età del bambino e alla partecipazione libera ad attività culturali, il diritto ad essere protetto dallo sfruttamento economico e dall'eseguire qualsiasi lavoro che possa essere pericoloso o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione, o possa nuocere al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale”*. L'art. 34, poi, sancisce che *“gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale”*.

- L'art. 5 della [Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Protezione dei Bambini contro lo Sfruttamento e gli Abusi Sessuali](#) (Convenzione di Lanzarote) stabilisce che:
 - (i) *“Ciascuno Stato adotta le necessarie misure, legislative o di altra natura, destinate a sensibilizzare maggiormente sul tema della protezione e dei diritti dei bambini le persone che hanno regolari contatti con loro nei settori dell'educazione, della salute, dello sport e delle attività ricreative,*
 - (ii) *l'accesso alle professioni il cui esercizio implica regolari contatti con minori è riservato a soggetti che non siano stati condannati per episodi di sfruttamento o abuso sessuale ai danni di minori”.*
- La [Carta Internazionale dell'Educazione Fisica, dell'Attività Fisica e dello Sport](#), approvata dall'UNESCO nel 2015, riconosce che:
 - (i) *“Lo sport è un diritto fondamentale che spetta a ciascun individuo senza alcuna discriminazione,*
 - (ii) *l'insegnamento, l'allenamento e la gestione dell'educazione fisica, dell'attività fisica e dello sport devono essere eseguiti da personale qualificato,*
 - (iii) *tutti devono collaborare per eliminare o quanto meno ridurre al minimo il rischio di pratiche dannose quali il razzismo, l'omofobia, il bullismo, il doping, la manipolazione, la privazione di educazione, l'allenamento eccessivo dei bambini, lo sfruttamento sessuale, la tratta e la violenza”.*

4. La Normativa Italiana

Per quanto riguarda il panorama legislativo italiano, nell'ambito della recente “Riforma dello Sport”, i cui punti cardine sono stati recentemente evidenziati in una recente [pubblicazione](#) a cura del Ministero del Lavoro e del Dipartimento dello Sport, il legislatore ha trattato esplicitamente il tema degli abusi.

Infatti, in attesa dell'adozione di un decreto ministeriale attuativo delle politiche in materia di protezione dei minori nel settore dello sport, il legislatore ha previsto:

La designazione di un Responsabile della Protezione dei Minori da parte delle Associazioni e Società Sportive allo scopo di prevenire ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi ([Art. 33, comma 6, del D. Lgs n. 36/2021](#)).

La redazione, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Benemerite, sentito il parere del CONI, di **Linee Guida per la Predisposizione dei Modelli Organizzativi e di Controllo dell'attività sportiva** e dei **Codici di Condotta a tutela dei minori** e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ([Art. 16, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2021](#)).

L'adozione, da parte delle Associazioni, delle Società sportive dilettantistiche e delle Società sportive professionistiche, entro dodici mesi dalla comunicazione dei Principi (e delle Linee Guida ivi contenute) del CONI, di **Modelli Organizzativi e di Controllo dell'attività sportiva** nonché **Codici di Condotta** ad esse conformi ([Art. 16, comma 2, del D. Lgs. n. 39/2021](#)).

Tale intervento del legislatore italiano si inserisce nel più vasto contesto della revisione dell'art. 33 della **Carta costituzionale** in virtù della quale ora risulta sancito il principio secondo cui “la

Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme”.

In ambito sportivo, la Giunta azionale del CONI, con [Delibera n. 255 del 25 luglio 2023](#), ha imposto¹:

1. L'**obbligo** di emanazione entro il 31 agosto 2023, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), delle Discipline Sportive Associate (DSA), degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) e delle Associazioni Benemerite (AB), di Linee Guida per la predisposizione dei Modelli Organizzativi e di Controllo (MOC) dell'attività sportiva e dei Codici di Condotta a tutela dei minori.
2. L'**obbligo** per FNS/DSA/EPS/AB di istituire il Responsabile delle politiche di Safeguarding.
3. L'**obbligo**, entro 12 mesi dalla comunicazione delle Linee Guida per la predisposizione e l'adozione dei MOC dell'attività sportiva e dei Codici di Condotta a tutela dei minori in conformità alle Linee guida federali, per le Associazioni e per le Società Sportive affiliate.
4. L'**obbligo** per le Associazioni e Società Sportive affiliate di nominare, entro il 31 Dicembre 2024 (inizialmente previsto per il 1 Luglio 2024), un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

In sostanza, quindi, la disciplina del *safeguarding* in ambito sportivo presenta una struttura articolata in tre fasi:



¹ La norma statale (Art. 33, comma 6, del D. Lgs n. 36/2021) fa riferimento al Responsabile della protezione dei minori mentre la Delibera del CONI n. 255 del 25 Luglio 2023 menziona le seguenti figure:

- Responsabile per le politiche di Safeguarding per le Federazioni Sportive (indicato anche come “Safeguarding Office(r)”);

- Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni per le Associazioni Sportive.

Peraltro, considerato che la sopra richiamata Delibera del CONI n. 255 prevede per le Associazioni e Società Sportive affiliate l'obbligo di nominare il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni “anche ai sensi dell'art. 33, comma 6 del D. lgs. n. 36/2021”, si ritiene che la figura del Responsabile della protezione dei minori coincida con quella del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

Tutte le 48 Federazioni Sportive Nazionali hanno formalmente emanato le Linee Guida per i MOC e i Codici di Condotta entro le scadenze rispettivamente del 31 agosto 2023 e del 31 agosto 2024.

Tuttavia dall'esame dei siti internet delle singole federazioni sportive, alla data della pubblicazione della presente guida, non tutte hanno provveduto a pubblicare sui rispettivi siti Internet i nomi del Responsabile per le Politiche di Safeguarding nei termini sopra indicati dal CONI (come da [allegato](#)).

Sarebbe auspicabile che proprio in ossequio al principio di trasparenza a cui si ispira il safeguarding, nomi e contatti di tutti i Safeguarding Officers siano facilmente rintracciabili sui siti delle singole federazioni a beneficio delle associazioni sportive e di tutti i tesserati.

6. Sanzioni

Le Associazioni e Società sportive affiliate che **non adottano i MOC e i Codici di Condotta** sono sanzionate secondo le procedure disciplinari adottate dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite a cui esse sono affiliate (Art. 16(3) D. Lgs. 39/2021).

Il CONI ha ripreso tale norma affermando che il mancato adeguamento da parte dell'Associazione o della Società sportiva affiliata agli obblighi relative alla nomina del *Safeguarding Officer* ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi costituiscono **violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza**, ai sensi del Regolamento di Giustizia (Art. 5, comma 1, [Modello Safeguarding CONI](#)).

Allo stesso tempo, il CONI ha dato **la facoltà** alle FSN, DSA, EPS e AB di prevedere che dal **1° Gennaio 2025, l'adozione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta sia condizione per l'affiliazione o riaffiliazione dell'Associazione o della Società sportiva affiliata.** (Art. 5, comma 2, [Modello Safeguarding CONI](#)).

Ad oggi, la sanzione della non affiliazione o riaffiliazione è prevista nelle Linee Guida di alcune Federazioni come [ACI](#) (Automobile), [FIBS](#) (Baseball e Softball), [FMI](#) (Motociclismo), [Federkombat](#) (Kickboxing e altre), [FIP](#) (Pallacanestro), [FIPAV](#)(Pallavolo), [FIC](#) (Canottaggio), [FICR](#) (Cronometristi), [FICK](#)(Canoa e Kayak), [FIGS](#) (Squash).

La [FIGC](#), da parte sua, ha previsto che :

“1. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al Regolamento o il rilascio di dichiarazioni non veritiere rispetto ai predetti obblighi, costituiscono illecito disciplinare e sono sanzionati secondo quanto disposto dal Codice di Giustizia Sportiva.

2. Le sanzioni disciplinari a carico dei tesserati, che abbiano violato i divieti di cui al capo II del Titolo I, libro III del d. lgs. 11 aprile 2006 n. 198 o che siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli art. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinques, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter 609-quater, 609-quinques, 609-octies, 609-undecis del codice penale sono previste dal Codice di Giustizia Sportiva federale”. [Art. 12 Regolamento Abusi](#)

Significative sono le sanzioni introdotte dalla FIGC nell'art. 28 bis del Codice di Giustizia Sportiva, ai sensi del quale:

“1. Le Società sportive professionistiche e dilettantistiche che non adempiono agli obblighi previsti dall'art. 10 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni sono punite con la sanzione di una multa non inferiore ad euro 3.000,00 per le società professionistiche e ad euro 300,00 per le società dilettantistiche.

2. *Le Società sportive professionistiche e dilettantistiche che non inviano le dichiarazioni di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 10 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni sono punite per ciascun illecito con la sanzione di una multa non inferiore ad euro 3.000,00 per le società professionistiche e ad euro 300,00 per le società dilettantistiche.*

3. *Il Legale rappresentante che rilascia dichiarazioni non veritiere ai fini di attestare quanto previsto dai commi 7 e 8 dell'art. 10 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni è punito con l'inibizione non inferiore a tre mesi.*

4. *Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni delle società sportive professionistiche e dilettantistiche che non adempie agli obblighi previsti dall'art. 11 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni è punito con l'inibizione non inferiore a un mese.*

5. *I tesserati che pongono in essere o tentino di porre in essere le condotte di abuso, violenza e/o discriminazione di cui all'art. 4 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni sono puniti con l'inibizione o la squalifica non inferiore a sei mesi o, nei casi più gravi, con la sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, nonché, per il settore professionistico, con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.*

6. *I tesserati che vengono meno al dovere di segnalazione di cui all'art. 9 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni sono puniti con le sanzioni di cui all'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva.*

7. *I tesserati che violano i divieti di cui al capo II del titolo I, libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e ss.mm.ii., sono puniti con l'inibizione o la squalifica non inferiore a sei mesi o, nei casi più gravi, anche con la sanzione prevista dall'art. 9, comma 1, lettera g), nonché, per il settore professionistico, con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00.*

8. *I tesserati che sono stati condannati con sentenza definitiva per i delitti contro la personalità individuale, di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies 609-undecies del codice penale, sono puniti con l'inibizione o la squalifica non inferiore a tre anni o, nei casi più gravi, con la sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, nonché, per il settore professionistico, con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.*

Norma transitoria:

- *i commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo entrano in vigore dal 1° gennaio 2025;*
- *i commi 5, 6, 7 e 8 del presente articolo entrano in vigore dal 1° settembre 2024”.*

II. I MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

Secondo i [Principi normativi del CONI in materia di Safeguarding](#), ciascuna associazione o società sportiva affiliata è tenuta a predisporre un **Modello Organizzativo e di Controllo (MOC)** e ad aggiornarlo **almeno ogni quattro anni**, tenendo conto delle loro caratteristiche e delle esigenze dei tesserati.

Salvo diverse previsioni statutarie, l'adozione del MOC e del Codice di Condotta può essere operata dall'organo amministrativo del sodalizio sportivo (Consiglio Direttivo o Consiglio di Amministrazione), ma nelle Associazioni Sportive, trattandosi di un regolamento, può essere opportuno, se non necessario in quanto previsto statutariamente, portare tale delibera, per informazione dei soci e ratifica, alla prima assemblea utile, ovvero a un'assemblea appositamente convocata.

Il MOC si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività dell'associazione/società sportiva.

Da un punto di vista contenutistico, ciascun MOC deve prevedere almeno le seguenti disposizioni:

- **Modalità di prevenzione e gestione** del rischio di abusi, violenza e discriminazioni e definizione delle responsabilità in ambito endoassociativo.
- **Attività periodiche di controllo idonee** a garantire il corretto svolgimento dell'attività nel rispetto delle disposizioni normative.
- **Contrasto dei comportamenti e gestione delle segnalazioni.**
- **Obblighi informativi e valutazioni annuali** delle misure adottate per superamento criticità riscontrate.
- **Nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni-**

I MOC devono inoltre essere aggiornati ogni quattro anni. Le finalità dei MOC possono essere riassunte come segue:

1. **Tutelare la salute fisica e mentale dell'atleta,**
2. **Formare, Informare e Sensibilizzare,**
3. **Proteggere chi segnala abusi,**
4. **Prevenire e gestire rischi.**

1. La Valutazione dei Rischi (Risk Assessment)

Il *risk assessment* (valutazione dei rischi) con riferimento al *Safeguarding* nello sport è il processo di identificazione, valutazione e gestione dei rischi legati alla sicurezza e al benessere degli atleti, in particolare di bambini, giovani e adulti vulnerabili, all'interno di un ambiente sportivo. Questo processo aiuta a prevenire abusi, negligenze, sfruttamenti o altri tipi di danni e costituisce il passo fondamentale preliminare per l'adozione dei MOC e dei Codici di Condotta

Nel dettaglio, una *risk assessment analysis* nel *Safeguarding* in ambito sportivo dovrebbe perlomeno comprendere le seguenti fasi:

1. Identificazione dei rischi: l'analisi dei possibili pericoli che potrebbero mettere a rischio il benessere fisico, psicologico o emotivo degli atleti. Questi rischi possono includere:

- Abusi fisici come il sovraccarico di allenamenti intensi e eccessivi.
- Abusi psichici ed emotivi da parte di allenatori o altri membri dello staff, come pressione per le prestazioni, abusi verbali o psicologici con commenti negativi costanti e umiliazioni.
- Modelli di comportamento scorretti e comportamenti inappropriati da parte di altri atleti o membri del team.
- Condizioni di allenamento non sicure o non adeguate.
- Mancanza di supervisione adeguata.
- Problemi sociali: isolamento sociale e bullismo

2. Valutazione del rischio: determinare la probabilità che un rischio si verifichi e la gravità delle conseguenze se ciò accadesse. Questo aiuta a identificare quali rischi richiedono un'attenzione immediata.

3. **Mitigazione del rischio:** implementare misure preventive per ridurre o eliminare i rischi identificati. Questi potrebbero includere:

- Politiche e procedure di safeguarding chiaramente definite.
- Controlli sui precedenti penali per allenatori e staff.
- Formazione specifica per il personale su come riconoscere e rispondere a segni di abuso.
- Creazione di un ambiente sicuro e di fiducia in cui gli atleti possano segnalare problemi.

4. **Monitoraggio e revisione:** l'analisi di *risk assessment* deve essere un processo continuo, con revisioni periodiche per assicurarsi che le misure adottate siano efficaci e per aggiornare le valutazioni in base a nuove circostanze o a cambiamenti **nell'ambiente** sportivo.

A tal proposito, si segnala l'ottimo [Toolkit sulla tutela dei minori](#) elaborato dall'organizzazione Save the Children che nei suoi allegati offre dei modelli e degli strumenti pratici molto efficaci per procedere ad una attenta valutazione dei rischi classificati in “*Rischi Organizzativi, Vulnerabilità, Rischi Situazionali*”.

2. Prevenzione e Gestione dei Rischi

Per quanto riguarda le modalità di **PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI** legati agli abusi, alla violenza e alle discriminazioni, il MOC deve contenere le seguenti prescrizioni:

- ADOZIONE DI ADEGUATI STRUMENTI PER:

- a) il pieno sviluppo della persona-atleta e la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva;
- b) l'inclusione e la valorizzazione delle diversità dei tesserati;
- c) la gestione e tutela dei tesserati, soprattutto minori, da parte dei tecnici e dei soggetti preposti, nel rispetto e promozione dei relativi diritti, durante gli allenamenti, le manifestazioni sportive e ogni attività anche collegata e connessa organizzata dall'Affiliata;
- d) incentivare l'adozione e la diffusione di apposite convenzioni o patti “di corresponsabilità o collaborazione” tra atleti, tecnici, personale di supporto e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti;
- e) incentivare la frequenza alla formazione obbligatoria annuale e ai corsi di aggiornamento annuali previsti dall'Ente di affiliazione in materia di safeguarding.

- ADOZIONE DI ADEGUATI PROTOCOLLI PER:

- a) assicurare l'accesso ai locali durante allenamenti e sessioni di prova (soprattutto di tesserati minori) a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati;
- b) assicurare che i medici sportivi e gli operatori sanitari che riscontrino i segni e gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi attivino senza indugio, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure di safeguarding, informandone il Responsabile dell'Associazione/Società sportiva e il Responsabile federale delle politiche di safeguarding;
- c) consentire l'assistenza psicologica o psico-terapeutica ai tesserati.

- ADOZIONE DI ADEGUATE MISURE PER:

- a) la sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi, con il supporto delle necessarie competenze specialistiche, anche sulla base di specifiche convenzioni stipulate dall'Ente di affiliazione;
- b) la prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali: ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica (come spogliatoi, docce, etc.); viaggi, trasferte e

pernotti; trattamenti e prestazioni sanitarie (e.g. fisioterapia, visite medico-sportive, etc.) che comportino necessari contatti fisici tra tesserati, soprattutto se minori e altri soggetti; manifestazioni sportive di qualsiasi livello.

La decisione sull'adeguatezza degli strumenti, dei protocolli e delle misure sopra richiamate è lasciata alla discrezione delle singole Federazioni in base alle specificità delle loro discipline anche se naturalmente esse devono sempre tenere conto dei soggetti che mirano a proteggere: **essere umani e vulnerabili prima ancora che atleti.**

3. Norme di Condotta e Buone Pratiche

Si segnalano di seguito, a mero titolo esemplificativo, alcune specifiche previsioni rinvenute nei **Principi del CONI** (e nelle Linee Guida ivi contenute) **in materia di abusi**, ma anche nei MOC e nei regolamenti delle varie Federazioni che semplificano concretamente taluni comportamenti da tenere e da evitare. Pertanto, si segnalano come **Buone Pratiche** nell'ambito della delicata e, allo stesso tempo, fondamentale attività di tradurre i principi normativi in regole comportamentali concretamente applicabili.

DOVERI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI SPORTIVI E TECNICI

- a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;*
- b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;*
- c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;*
- d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;*
- e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;*
- f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;*
- g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;*
- h) comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;*
- i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;*
- j) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;*
- k) impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;*
- l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;*
- m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;*
- n) sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;*
- o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;*

p) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;

q) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio". (CONI, [Principi Fondamentali in materia di abusi](#), Art 13).

In aggiunta a tali previsioni "minime", dall'esame della documentazione delle varie Federazioni è stato possibile individuare le seguenti ulteriori previsioni, sia di carattere generale, sia relative a specifiche circostanze (trasferte, selezione operatori sportivi, ecc.):

I tesserati, nello svolgimento delle attività sportive, sono tenuti a uniformare i propri comportamenti alle seguenti linee guida:

1. riservare ad ogni tesserato adeguati attenzione, impegno, rispetto e dignità;
2. prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando, in tal caso e senza ritardo, la circostanza agli esercenti la responsabilità genitoriale;
3. programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
4. porre attenzione, in occasione delle trasferte, a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, sono da adottare ancora maggiori cautele e devono essere acquisite tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore;
5. ottenere, in caso di atleti minorenni, l'autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui la sala preposta alle attività sportive non sia usualmente frequentata;
6. prevenire, durante gli allenamenti collegiali, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;
7. spiegare in modo chiaro ai fruitori dei luoghi preposti alle attività sportive che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente Regolamento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona.

[ACI](#) ([Regolamento Abusi](#), Art. 4.), [FIDS](#) ([Regolamento Safeguarding](#), Art. 4), [FIJLKAM](#) ([Regolamento Safeguarding](#), Art. 4), [FIGC](#) ([Regolamento Abusi](#), Art. 5), [FIV](#) ([Regolamento Safeguarding](#), Art. 6), [FIPM](#) ([Regolamento Abusi](#), Art. 7), [FIPSAS](#) ([Regolamento Abusi](#), Art. 7), [FPI](#) ([Regolamento Safeguarding](#), Art. 5), [FISI](#) ([Regolamento Safeguarding](#), Art. 5), [FITARCO](#) ([Regolamento Abusi](#), Art. 5), [FITAV](#) ([Regolamento Safeguarding](#), Art. 5), [UITS](#) ([Regolamento Safeguarding](#), Art. 4).

Inoltre, alcune Federazioni come l'[ACI](#) (Automobile) e la [FGI](#) (Ginnastica) fanno riferimento a

“buone pratiche” intese come “comportamenti da tenere nel rispetto dell’atleta come persona al fine di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare i minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l’integrità fisica e morale di tutti i tesserati”.

Sotto questo profilo si segnala il MOC predisposto dalla **FISR** (Sport Rotellistici) e dalla **FIS** (scherma) e messa a disposizione delle rispettive associazioni affiliate che possono modificarlo secondo le proprie esigenze e specificità.

In particolare, tale MOC non si limita ad indicare i risultati che le affiliate devono perseguire, ma offre anche degli esempi concreti di comportamento da tenere (alcuni dei quali ripresi anche nel relativo Codice di condotta) ovvero:

“(a) assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell’inviolabilità della persona:

ad esempio: predisporre turni di allenamento e la partecipazione alle gare evitando discriminazioni tra gli atleti in base sesso, all’etnia, appartenenza culturale ecc.; prevedere, in presenza di minori appartenenti a categorie svantaggiate, la loro equa suddivisione in squadre o gruppi di allenamento in modo da facilitare l’integrazione

(b) riservare ad ogni tesserato attenzione, impegno e rispetto, senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro:

ad esempio: imporre regole di condotta ai tecnici volte ad assicurare a ciascun atleta di poter essere adeguatamente seguito nello svolgimento dell’attività sportiva; prevedere la presenza di un numero adeguato di tecnici in relazione alla composizione di ciascun gruppo di atleti; imporre a tecnici, atleti e dirigenti di utilizzare un linguaggio non discriminatorio;

(c) far svolgere l’attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell’allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso:

ad esempio: ascoltare i minori al fine di comprendere quali sono le loro ambizioni e i loro desideri in ambito sportivo; programmare per ciascun atleta l’attività sportiva o la partecipazione ai vari campionati in modo da tener conto delle capacità individuali e delle aspirazioni di ciascuno;

(d) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio anche derivante da disturbi dell’alimentazione alimentare, percepiti o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino i minori:

ad esempio; affiancare ai tecnici delle figure professionali specializzate e/o prevedere durante gli allenamenti la presenza di figure ulteriori rispetto al tecnico che possano monitorare il comportamento degli atleti; prevedere percorsi volti a favorire l’educazione alimentare; individuare tra i dirigenti una figura di riferimento che, in relazione all’età degli atleti, possa dialogare con loro al fine di scorgere segni di malessere;

(e) segnalare, senza indugio, ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza:

ad esempio: individuare il soggetto che deve provvedere alla segnalazione, individuare quali sono le situazioni di interesse di natura sportiva o extra sportiva; prevedere la segnalazione ai genitori delle assenze da gare o allenamenti compiute dai minori;

(f) confrontarsi con il Responsabile delle Politiche di Safeguarding nominato dall'Associazione ove si abbia il sospetto circa il compimento di condotte rilevanti ai sensi del presente documento;

(g) attuare idonee iniziative volte al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione adottando i seguenti comportamenti:

- evitare i contatti fisici tra atleti e tecnici o dirigenti;
- sollecitare atleti, tecnici e dirigenti all'uso di un linguaggio appropriato e comunque evitare l'uso di espressioni discriminatorie, sessiste, o di matrice razzista;
- evitare di intrattenersi in sedute di allenamento per singoli atleti e/o svolte in orari in cui gli spazi utilizzati per l'attività sportiva non siano usualmente frequentati, facendo in modo che se ciò sia necessario, vi sia sempre la presenza, in aggiunta all'allenatore, di un dirigente o di altra persona;
- prevedere, in caso di sottoposizione dell'atleta a sedute mediche o fisioterapiche, che vi sia la presenza di un dirigente dello stesso sesso dell'atleta, ovvero di un genitore;
- richiedere ai tecnici e dirigenti di instaurare tra loro rapporti professionali evitando situazioni di imbarazzo;

In aggiunta a quanto sopra indicato, sarà possibile prevedere comportamenti ulteriori in relazione alle specifiche situazioni verificabili all'interno dell'Associazione quali: prevedere che i tecnici non possano entrare negli spogliatoi in presenza degli atleti; gestire l'attività, anche in occasione delle trasferte, individuando soluzioni logistiche volte ad evitare che i dirigenti e gli allenatori siano in camera con gli atleti; stabilire regole nell'accompagnare o prelevare gli atleti dalla loro residenza facendo in modo che vi sia sempre la presenza di almeno due dirigenti; stabilire, in presenza di atleti minori fuori sede a cui viene fornito l'alloggio, di limitare l'accesso ai tecnici o dirigenti se non per finalità di controllo da effettuare, in ogni caso, alla presenza di almeno due persone di cui una dello stesso sesso rispetto agli atleti presenti all'interno dell'appartamento; imporre agli atleti regole di condotta da adottare negli spogliatoi volte a contrastare fenomeni di bullismo o cyberbullismo;

(h) prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo quali:

ad esempio prevedere l'organizzazione di riunioni periodiche che coinvolgano i tecnici e i dirigenti nel cui ambito illustrate le politiche di salvaguardia dei minori e le azioni che si intendono intraprendere e in cui discutere delle criticità emerse nel corso della stagione sportiva;

(i) spiegare in modo chiaro a coloro che assistono allo svolgimento di allenamenti, gare o manifestazioni sportive, di astenersi da apprezzamenti, commenti e valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva in quanto potrebbero essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona attraverso:

ad esempio organizzare, a inizio stagione, riunioni che coinvolgano tutti gli atleti e i genitori nel cui ambito illustrare le politiche di salvaguardia che si intendono adottare; organizzare incontri periodici volti a inculcare una adeguata educazione sportiva; prevedere l'irrogazione di provvedimenti sanzionatori a carico di coloro che durante le gare tengano un comportamento non adeguato;

(l) favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile;

(m) rendere consapevoli i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità adottando le seguenti misure:

- affissione presso la sede dell'Associazione del modello organizzativo e del codice di condotta adottato e degli eventuali aggiornamenti, integrazioni o modifiche e/o pubblicazione dello stesso sulla homepage del sito dell'Associazione;
- affissione presso la sede dell'Associazione e/o pubblicazione sulla homepage del sito della Associazione del nominativo del Responsabile *Safeguarding* nominato con indicazione del recapito telefonico e/o indirizzo e-mail per poterlo contattare;
- comunicazione, al momento del tesseramento, agli atleti o ai loro genitori, se minorenni, del modello organizzativo e codice di condotta adottato dall'Associazione, nonché comunicazione del nominativo del Responsabile *Safeguarding*;
- comunicazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le procedure da seguire per la segnalazione di comportamenti lesivi al *Safeguarding Office* della FISR;
- informazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le misure adottate dall'Associazione per la prevenzione e il contrasto a comportamenti lesivi;

*Possono essere previsti comportamenti ulteriori come ad esempio la predisposizione di una e-mail dedicata per eventuali segnalazioni al Responsabile *Safeguarding*; l'organizzazione, nel corso della stagione sportiva, di incontri e seminari con esperti del settore con cui discutere della tematica anche al fine di pervenire a soluzioni condivise."*

4. Contrasto dei Comportamenti e Gestione delle Segnalazioni

Per quanto riguarda le modalità di **CONTRASTO DEI COMPORAMENTI E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI**, il MOC deve contenere quanto segue:

- adeguati e proporzionati provvedimenti di risposta immediata (*quick-response*), in ambito endoassociativo, da adottare in caso di presunti comportamenti lesivi;
- la promozione di buone pratiche e adeguati e proporzionati strumenti di allerta rapida (*early warning*)², al fine di favorire l'emersione di comportamenti lesivi, o evitare eventuali comportamenti strumentali;

² Nonostante il riferimento a strumenti di "quick response" (risposta rapida) e "early warning" (allerta preventiva) rinvenuto in tutti i MOC esaminati, nessuno di essi offre esempi pratici. Tuttavia è chiaro il messaggio da parte del CONI: le Associazioni e le Società Sportive devono cercare di prevenire abusi, episodi di violenza e discriminazione e, nel caso di denuncia di un abuso, intervenire immediatamente a tutela degli atleti.

- la predisposizione, in ambito sociale, di un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesivi, che garantisca tra l'altro la riservatezza delle segnalazioni nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse;
- l'adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
 - (i) presentato una denuncia o una segnalazione,
 - (ii) manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione,
 - (iii) assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione,
 - (iv) reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni,
 - (v) intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding;
- l'adozione di apposite misure e iniziative che sanzionino abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede.

5. Obblighi Informativi

Per quanto riguarda gli **OBBLIGHI INFORMATIVI**, il MOC deve essere reso pubblico nei seguenti modi e contenere le seguenti indicazioni:

- Affissione presso la sede dell’Affiliata e pubblicazione sulla rispettiva *homepage* del:
 - MOC e relativi aggiornamenti,
 - Nominativo e contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazione.

Significativa è la disposizione del Regolamento della **FGI** (Ginnastica) secondo cui la mancata affissione del MOC nei “luoghi di gara e di allenamento” costituisce illecito disciplinare ed è segnalato senza indugio all’Ufficio del Safeguarding Office e del Procuratore Generale per i provvedimenti di competenza.

- Comunicazione dell’adozione MOC e dei relativi aggiornamenti al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e al Responsabile federale delle politiche di *Safeguarding*.
- Obbligo di immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, che a sua volta informa il Responsabile federale delle politiche di *Safeguarding*.
- Obbligo, al momento del tesseramento, di informare sul MOC il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, e di comunicare il nominativo e contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
- Misure per la diffusione e pubblicizzazione periodica presso i tesserati di:
 - procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi,
 - materiali informativi finalizzati alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele,
 - materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi,

- ogni altra politica di safeguarding adottata dall'Ente di affiliazione nonché dall'Affiliata.

Infine i MOC devono fornire adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.

OBBLIGHI INFORMATIVI

Verso i tesserati	Verso il Safeguarding Officer e la Procura Federale	Verso il Responsabile Abusi	Verso i terzi
MOC e Codici di Condotta	Comunicazione MOC e suoi aggiornamenti	Comunicazione MOC e suoi aggiornamenti	Affissione in sede e pubblicazione del MOC su sito dell'Associazione / Società Sportiva
Nominativo e contatti Responsabile contro abusi	Comunicazione immediata di ogni informazione rilevante in materia di abusi. Il SO istruisce i fatti e nel caso in cui riscontri violazioni disciplinari, informa la Procura Federale.	Comunicazione immediata di ogni informazione rilevante in materia di abusi	Nominativo e contatti del responsabile contro abusi, violenza e discriminazioni
Informazioni sulla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenze e discriminazioni			
Procedure di segnalazione di eventuali comportamenti lesivi			
Politiche di Safeguarding dell'Ente di Affiliazione e dell'Affiliata			

6. Obblighi di Formazione

Alcune federazioni, **FPI** (Pugilato), la **FIDS** (Danza) e **FGI** (Ginnastica) promuovono l'organizzazione di seminari informativi aperti a tutti gli operatori e l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento, erogabili anche in modalità e-learning, destinati ai Responsabili contro gli abusi.

Non solo, le stesse federazioni prevedono dei seminari obbligatori in materia *Safeguarding* per i Tecnici, i Preparatori Atletici e lo Staff Medico delle Squadre Nazionali Giovanili.

A tal riguardo, è opportuno segnalare, come **buone prassi** da seguire, che alcune federazioni prevedono dei moduli di almeno un'ora (**FPI**) ovvero di almeno quattro ore con cadenza annuale o comunque in occasione di ogni corso di formazione e di aggiornamento a favore dei tecnici federali (**FGI**). Quest'ultima poi, attraverso le articolazioni territoriali, promuove altresì l'organizzazione di seminari informativi in materia di *Safeguarding* a favore di tutti i tesserati.

L'**ACI** richiede anche prova della formazione ricevuta tramite attestati di partecipazione almeno semestrali.

Lodevole è senz'altro l'iniziativa della Procura Generale del CONI che ha organizzato seminari tematici sulle politiche di safeguarding a favore delle federazioni sportive nazionali e dei relativi uffici del Procuratore Federale, ma anche delle discipline sportive associate, mettendo loro a disposizione il relativo modulo formativo per darne la massima diffusione a livello endofederale. Tale modulo è disponibile [nell'Allegato 4 della Relazione Attività 2023 della Procura Generale del CONI](#).

Si tratta in effetti di un tema di straordinaria importanza e rilevanza sotto un duplice aspetto.

Da un lato, infatti, è indispensabile che tutti i soggetti a diretto contatto con gli atleti, in particolare se minori, siano opportunamente formati e costantemente aggiornati sul *Safeguarding* e sulle politiche ed iniziative poste in essere dalla federazione e dalla società/associazione sportiva di appartenenza. Di conseguenza, il semplice fatto che la selezione avvenga tra avvocati, notai, magistrati, dirigenti sportivi o atleti non è di per sé una garanzia di adeguata formazione e preparazione in tale materia.

Dall'altro lato, si pone il problema della c.d. "*formazione dei formatori*", in relazione alla quale, allo stato, mancano regole chiare e precise.

Un approccio serio e ragionato al *Safeguarding* presuppone una specifica preparazione e formazione, non solo di tipo giuridica, ma anche medica, psicologica e di *counseling*.

Significa, in altre parole, saper "parlare" ad una vittima di abuso, soprattutto se minore, saper ascoltare, saper intercettare (da un comportamento, da uno sguardo, da un'attitudine) l'esistenza di un disagio, saper "rassicurare" la vittima di un abuso, saperla assistere prima e dopo la segnalazione. E', quindi, corretto prevedere, come fanno diversi MOC, che il Responsabile contro gli abusi sia una persona specificatamente formata in materia di *Safeguarding*. Ciò che occorre ancora chiarire, invece, è come tale preparazione, necessariamente multidisciplinare, in materia di safeguarding verrà impartita e soprattutto da parte di chi.

7. Modello ex Dlgs. 231/2001 e MOC sul Safeguarding: Obbligo di Integrazione

L'art. 16, comma 4 del D. lgs. n. 39/2021 stabilisce che **le Associazioni e Società sportive già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del [Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#)**, sulla responsabilità amministrativa delle personalità giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, **lo integrano per renderlo conforme a quanto previsto in relazione ai Modelli Organizzativi e di Controllo dell'attività sportiva e ai Codici di Condotta a tutela dei minori.**

Sulla scorta di tale previsione, a mero titolo di esempio, si sottolinea che:

AC MILAN in data 29 agosto 2024 ha predisposto un documento intitolato [Politica di Safeguarding](#) allegato al Modello 231. L'art 4 della *Politica di Safeguarding* stabilisce che *“AC Milan offre ai propri tesserati – dedicando particolare cura ai minori di 18 anni – la possibilità di un'attività sportiva e umana armoniose in un ambiente rispettoso, inclusivo, equo e libero da forme di abuso, violenza e discriminazione. A tal fine, AC Milan ha adottato un sistema organizzativo costituito da:*

- *Codice Etico;*
- *Policy per la tutela dei minori;*
- *Codice di condotta per i dirigenti, gli allenatori, gli istruttori e tutti i dipendenti e collaboratori dell'A.C. Milan S.p.A. e delle altre società del “Gruppo Milan” e dei fornitori e altri partner esterni che operano a contatto con minorenni;*
- *Norme regolamentari e altre prescrizioni ai propri tesserati del settore giovanile;*
- *Servizio di residenzialità per giovani calciatori;* - *Norme di comportamento per famiglie;* - *Manuale del dirigente accompagnatore;*
- *Linee Guida Antirazzismo;*
- *Social Network Guidelines;*
- *L'adozione del Manifesto RespAct, volto a promuovere equità sociale, uguaglianza e inclusività, che racchiude una serie di iniziative che concretizzano la visione e l'impegno di AC Milan per queste importanti sfide contro ogni forma di pregiudizio e discriminazione”.*

JUVENTUS FC ha integrato il proprio [Modello di prevenzione di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva](#) inserendo, come Allegato 5, un documento chiamato *Safeguarding Policy*. In base al Modello di prevenzione, tale scelta appare la più logica e coerente in quanto i *“Modelli di prevenzione, adottati su base volontaria, perseguono finalità diverse rispetto ai modelli organizzativi predisposti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (di seguito “Modelli 231”). I primi sono, infatti, volti a prevenire il compimento da parte delle società di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità previsti dall'ordinamento nazionale e sportivo mentre i Modelli 231 sono volti a prevenire il compimento di quei fatti costituenti reato che costituiscono presupposto della responsabilità delle società ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Ciononostante, ove la società abbia adottato il Modello 231, dalle linee guida emerge l'opportunità di un coordinamento di quest'ultimo Modello con quello di prevenzione”.*

FC INTERNAZIONALE MILANO ha integrato il proprio Modello di prevenzione per renderlo conforme alle previsioni in materia di *Safeguarding* rinominandolo [Modello di Prevenzione Sportiva e Safeguarding](#).

III. I CODICI DI CONDOTTA

Secondo i [Principi Fondamentali per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione a cura dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding](#), ciascuna associazione o società sportiva affiliata è tenuta a predisporre dei **Codici di Condotta** per i propri tesserati.

Sono strumenti volti a tutelare i minori e prevenire le molestie, la violenza di genere e ogni altra forma di discriminazione.

Tali codici devono avere **un contenuto minimo** relativamente alle finalità che perseguono, nonché agli obblighi dei tesserati, dei dirigenti e tecnici sportivi e dei diritti e doveri degli atleti.

1. Principi e Finalità

Fondati sul rispetto dei principi di **lealtà, probità e correttezza**, i Codici di Condotta sono lo strumento per perseguire le seguenti finalità:

1. Educazione, formazione e svolgimento di una pratica sportiva sana.
2. Creazione di un ambiente sportivo sano, sicuro ed inclusivo.
3. Piena consapevolezza di tutti i tesserati dei propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.
4. Valorizzazione delle diversità.
5. Promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore.
6. Effettiva partecipazione di tutti i tesserati all'attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità.
7. Prevenzione e contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.

Nella realizzazione delle finalità sopra indicate, attraverso i Codici di Condotta si deve:

Rimuovere tutti gli ostacoli che impediscano:

- la promozione del benessere dell'atleta,
- la sua partecipazione dalle attività sportive senza discriminazioni di sorta.

Individuare a) le fattispecie, le tutele e le sanzioni disciplinari endoassocieative applicabili in caso di violazioni; e b) apposite procedure di selezione e di verifiche minime degli operatori sportivi

- specie se a contatto con minori;
- incompatibilità fra più funzioni e conflitti di interesse.

Informare circa le disposizioni e i protocolli relativi alla protezione dei minori, anche mediante corsi di formazione e corsi di aggiornamento annuali dedicati a tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive e relative ai tesserati minori.

Assicurare la riservatezza della documentazione o delle informazioni comunque ricevute o reperite relative a eventuali segnalazioni o denunce di violazione del codice.

2. Doveri e Obblighi dei Tesserati

Secondo i Principi del CONI, in negativo i **Tesserati** devono:

- **EVITARE** di utilizzare un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo.

In positivo devono:

- **GARANTIRE** la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo.
- **IMPEGNARSI** nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana e creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo.
- **INSTAURARE** un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati.
- **PREVENIRE E DISINCENTIVARE** dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva.
- **AFFRONTARE IN MODO PROATTIVO** comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi.
- **COLLABORARE** con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi).
- **SEGNALARE SENZA INDUGIO** al Responsabile per la protezione del minore, anche potenziali, che espongono sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

3. Doveri e Obblighi dei Dirigenti Sportivi e Tecnici

Dirigenti Sportivi e Tecnici devono:

EVITARE:

1. Ogni abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, in particolare se minori.
2. Ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori.
3. Situazioni di intimità con il tesserato minore.
4. Comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network.
5. Utilizzare, riprodurre e diffondere immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati.

In positivo, **Dirigenti Sportivi e Tecnici** devono:

- **AGIRE** per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.
- **CONTRIBUIRE** alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori.
- **PROMUOVERE** un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione.
- **COMUNICARE E CONDIVIDERE** con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi.
- **INTERROMPERE SENZA INDUGIO** ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta.
- **IMPIEGARE** le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo.
- **DICHIARARE** cause di incompatibilità e conflitti di interesse.
- **SOSTENERE** i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati.
- **CONOSCERE, INFORMARSI E AGGIORNARSI** con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo.
- **SEGNALARE SENZA INDUGIO** al Responsabile per la protezione dei minori, situazioni, anche potenziali, che esponano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

4. Diritti, Doveri e Obblighi degli Atleti

L'attività sportiva degli atleti deve essere improntata innanzitutto al **RISPETTO** che si declina nel rispetto:

del principio di solidarietà tra atleti;

della dignità, salute e benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nell'attività sportiva;

della funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;

del ruolo e la dignità di ogni soggetto comunque coinvolto nell'attività sportiva.

Gli atleti godono di diritti specifici in materia di safeguarding. In particolare essi hanno il **DIRITTO** di:


- Comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti.
- Comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri.
- Prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti.
- Riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati.
- Evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni.
- Segnalare senza indugio al Responsabile per la protezione dei minori situazioni, anche potenziali, che esponano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

IV. IL RESPONSABILE DELLE POLITICHE DI SAFEGUARDING

Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, il legislatore italiano (Art. 33, comma 6, del D.Lgs n. 36/2021), ha previsto la creazione di un **Responsabile della protezione dei minori**.

A sua volta, il CONI ha imposto l'obbligo per **FSN/DSA/EPS/AB** di nominare un **Responsabile delle politiche di Safeguarding** nonché l'obbligo per le **Associazioni e Società Sportive** affiliate di nominare un **Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni**.

In particolare il CONI ha offerto alle FSN, DSA, EPS, AB **3 possibili formulazioni-modello** che possono adottare :



Ai sensi della delibera del CONI n.255 sopra richiamata le Federazioni Sportive Nazionali avevano l'obbligo di "individuare" il Safeguarding Office(r) entro il **31 agosto 2023**.

Dai regolamenti federali disponibili on line risulta che le seguenti Fedearazioni Sportive Nazionali hanno optato per:

Il Safeguarding Officer: [ACI](#), [AeCI](#), [FASI](#), [FEDERKOMBAT](#), [FEDERCUSI](#), [FIB](#), [FIBA](#), [FIBS](#), [FICK](#), [FIDASC](#), [FIH](#), [FIG](#), [FIM](#), [FIMS](#), [FMI](#), [FIP](#), [FIPE](#), [FIPM](#), [FIPSAS](#), [FISBB](#), [FISE](#), [FISG](#), [FISI](#), [FISSW](#), [FITARCO](#), [FITA](#), [FITAV](#), [FITET](#), [FITRI](#).

oppure

Il Safeguarding Office: [FGI](#), [FIDS](#), [FCI](#), [FIC](#), [FIDAL](#), [FIGC](#), [FIJLKAM](#), [FIPAV](#), [FIR](#), [FIS](#), [FISR](#), [FITP](#), [FPI](#), [FIV](#).

La **FIGC** ha previsto nelle sue *Linee Guida* la creazione di una *Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding*, composta da 7 componenti, ma ancora non ha provveduto alla loro nomina.

Tuttavia, occorre sottolineare che questa federazione, ancor prima dell'adozione della delibera n. 255 del 2023 da parte del CONI ha istituito un'apposita *Commissione per la Tutela dei Minori* e la figura del *Child and Youth Protection Officer* (Delegato nazionale per la tutela dei Minori, vedi *infra* 5.2.).

L'[UIITS](#) ha lanciato una manifestazione d'interesse a ricoprire il ruolo di Safeguarding Officer in data 10 Maggio 2024, ma ancora nulla è riportato sul sito della federazione sull'esito di tale manifestazione di interesse.

1. Il Safeguarding Officer (Monocratico)

Ogni Federazione deve provvedere alla nomina di un **Safeguarding Officer (SO)** che è responsabile delle politiche di safeguarding ed è competente altresì per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso, nel rispetto delle competenze della giustizia sportiva, nonché per le azioni di prevenzione.

Il CONI dà la facoltà ai Consigli Federali di nominare il SO tra:

- Professori universitari di prima fascia, anche a riposo, in materie giuridiche o medico-sanitarie;
- Magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- Avvocati dello Stato, anche a riposo;
- Notai, con almeno sei anni di esperienza in ambito sportivo;
- Avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori e con almeno sei anni di esperienza nella giustizia sportiva;
- Coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, o Segretario Generale di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite;
- Sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.

Risalta il profilo prettamente giuridico del SO, indicato dal CONI nelle categorie da (a) a (e) ad eccezione dei professori di prima fascia, anche a riposo, in materia medico-sanitarie (a), i Presidenti e i Segretari Generali di cui al punto (f) e gli sportivi di alto livello di cui al punto (g).

Alcune Federazioni, come ad esempio la [FIGH](#) (Pallamano) e la [FISR](#) (Sport Rotellistici), hanno previsto, altresì, che i Safeguarding Officers (ovvero i componenti del Safeguarding Office) siano nominati **nel rispetto delle quote di genere**, tra persone di **specchiata moralità, comprovata esperienza nel campo della disciplina sportiva di riferimento** ed appartenenti ai seguenti ambiti: **legale, sanitario, psicologico, sociale e della comunicazione.**

2. Il Safeguarding Office (Collegiale)

In alternativa alla figura del Safeguarding Officer (monocratico), il CONI riconosce anche la possibilità alle federazioni di istituire un Safeguarding Office composto **da almeno tre membri**, di cui uno con funzioni di Presidente.

Il Presidente deve essere scelto tra le medesime categorie previste per la nomina del SO monocratico.

Gli altri componenti, invece, devono essere scelti tra le medesime categorie previste per la nomina del Presidente con l'aggiunta di:

- professionisti nell'ambito medico-sanitario iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine e con almeno tre anni di esperienza in ambito sportivo;
- professionisti nell'ambito psicologico iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine e con almeno tre anni di esperienza in ambito sportivo.

Nel caso del **Safeguarding Office**, spicca l'inserimento delle categorie dei professionisti nell'ambito medico-sanitario e di professionisti nell'ambito psicologico con un minimo di esperienza nello sport.

Alcune Federazioni (ad esempio, **FIGH** (Pallamano), **FIJLKAM** (Arti Marziali), **FIS** (Scherma), **FISR** (Sport Rotellistici), precisano che i membri del Safeguarding Office sono :

“Persone di specchiata moralità, comprovata esperienza, competenza, qualità e/o attitudine nell'ambito dello sport e della sua specificità, nonché appartenenti ai seguenti ambiti: giuridico-legale, medico-sanitario, psicologico, sociale, della comunicazione”.

Due Federazioni (**FIGH** (Pallamano) e **FIS** (Scherma)) hanno espressamente e opportunamente previsto che fra i membri del Safeguarding Office vi sia anche il Presidente della Commissione Medica Federale o un suo sostituto, un rappresentante della Segreteria e il Data Protection Officer.

3. Il Safeguarding Office (comune a più federazioni e/o enti)

Il CONI riconosce alle Federazioni ed Enti la possibilità di creare un Safeguarding Office comune, in convenzione con altre Federazione ed Enti. I suoi membri sono scelti nelle stesse categorie previste per il Safeguarding Office ([Delibera CONI n. 255](#) del 25 Luglio 2023, opzione C).

3.1. Le Funzioni del Safeguarding Office(r).

In base al Modello di Regolamento predisposto dalla Giunta nazionale del CONI con [Delibera n. 255](#) del 23 luglio 2023, i Safeguarding Officer e il Safeguarding Office assolvono alle stesse e molteplici funzioni che possono essere raggruppate in quattro categorie: **VIGILARE, PREVENIRE, CONTRASTARE E SEGNALARE.**

In particolare essi:

VIGILANO sull'adozione e sull'aggiornamento da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché dei codici di condotta e sulla nomina del responsabile, segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate al Segretario Generale e all'Ufficio del Procuratore federale per i provvedimenti di competenza.

ADOTTANO le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.

SEGNALANO agli organi competenti eventuali condotte rilevanti.

RELAZIONANO, con cadenza semestrale, sulle politiche di safeguarding della Federazione/Ente all'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.

FORNISCONO OGNI INFORMAZIONE e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.

SVOLGONO ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.

RICEVONO le segnalazioni da parte dei Responsabili nominati dalle società e procedono all'istruttoria del caso ed informando l'Ufficio del Procuratore Federale nel caso di presunte violazioni disciplinari.

3.2. Il Ruolo, le Competenze e le Facoltà di Agire

Sulla scorta di alcuni modelli di Regolamento adottati dalle FSN/DSA/EP/AB³ è possibile ritenere che il Responsabile delle politiche di *Safeguarding* a livello federale:

³ Le informazioni che seguono sono tratte dal [Regolamento per la Tutela dei Tesserati – Safeguarding Policy della FISR.](#)

Deve essere il soggetto che riceve le segnalazioni relativi a fatti che possono costituire abuso, violenza o discriminazione.

Dovrebbe avere competenza per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso nonché per le azioni di prevenzione, con facoltà di:

- invitare ad audizione ogni soggetto anche non tesserato che ritenga utile ai fini del procedimento;
- richiedere relazioni o chiarimenti scritti a dirigenti e tecnici federali;
- acquisire e/o chiedere l'esibizione a ogni tesserato di elementi utili al fascicolo in ogni forma;
- effettuare o richiedere ispezioni, eventualmente con l'assistenza o per il tramite degli Uffici della federazione;
- presenziare senza darne alcun preavviso e informazione ad eventi, gare, manifestazioni, allenamenti e corsi federali, vigilando sul rispetto del Regolamento Safeguarding e agevolando la diffusione dei principi nello stesso contenuti;
- compiere in via diretta o delegata ogni attività istruttoria ritenuta utile al fascicolo.

All'esito di un procedimento o, ravvisata l'urgenza, anche in pendenza dello stesso, il Safeguarding Office dovrebbe avere facoltà di:

- formulare rapide raccomandazioni, anche provvisorie, nonché ogni altra raccomandazione anche verso singoli affiliati e/o tesserati;
- formulare raccomandazioni per prevenire e/o evitare il ripetersi di pericoli o abusi nel futuro;
- individuare misure e promuovere e realizzare iniziative volte alla diffusione del Regolamento safeguarding.

Nei regolamenti di alcune Federazioni, come ad esempio la [FGI](#) (Ginnastica) e la [UITS](#) (Tiro a Segno) viene altresì previsto che:

1. Le raccomandazioni del Responsabile delle Politiche di Safeguarding sono trasmesse al Consiglio direttivo per i provvedimenti di competenza.
2. L'inosservanza delle raccomandazioni adottate dal Consiglio direttivo costituisce illecito disciplinare, secondo le disposizioni del Regolamento di Giustizia.
3. Degli esiti delle ispezioni e delle acquisizioni probatorie, se rilevanti, il Responsabile delle politiche di Safeguarding informa l'Ufficio del Procuratore Federale, per gli eventuali adempimenti di propria competenza.
4. Il Responsabile delle Politiche di Safeguarding redige annualmente una relazione illustrativa che sottopone al Consiglio direttivo, nella quale indica il numero di segnalazioni complessivamente pervenute, i casi rilevanti per diretta conoscenza nello svolgimento del proprio incarico e le iniziative assunte in tale contesto.

Si segnala che alcune Federazioni ([ACI](#) (Automobile), [FISR](#) (Sport Rotellistici), [FITAV](#) (Tiro a Volo), [FITP](#) (Tennis e Padel), [FIV](#) (Vela)) hanno previsto la possibilità per il Safeguarding Office, previa autorizzazione degli Organi federali, di avvalersi di esperti, le cui competenze appaiano opportune o necessarie in relazione a singole azioni o procedimenti. In tali casi, gli Organi federali metteranno a disposizione un rosa di consulenti composto da almeno tre professionisti.

3.3. Cosa deve fare il Safeguarding Officer in caso di segnalazione di abusi?

In caso di rilevazione diretta di comportamenti illeciti, il Responsabile per le Politiche di Safeguarding :

è tenuto a intervenire **senza indugio**, informando l'Ufficio del Procuratore Federale. Il Responsabile per le politiche di *Safeguarding* ha, altresì, facoltà di acquisire ogni documento ritenuto utile, trasmettendone copia all'Ufficio del Procuratore Federale.

Qualora il comportamento rilevato persista dovrà:

SUL LUOGO DI GARA, investire la direzione di gara, ai fini dell'eventuale assunzione delle opportune iniziative;

DURANTE ALLENAMENTI O RADUNI FEDERALI, investire i Responsabili di Disciplina o i Tecnici responsabili;

IN OGNI CASO, informare senza indugio l'Ufficio del Procuratore federale.

3.4. Durata del mandato

I [Principi del CONI](#) nulla dicono sulla durata del mandato del Safeguarding Office(r) .

Alcune Federazioni ([FIDS](#) (Danza Sportiva) e [FGI](#) (Ginnastica)) che hanno optato per il Safeguarding Office, hanno previsto che il mandato dei componenti duri per il quadriennio olimpico, senza tuttavia precisare se tale mandato può essere rinnovato e per quante volte.

Per contro la [FIC](#) (Canottaggio) ha previsto espressamente che i componenti dell' "Organismo di Tutela" durino in carica 4 anni e che il loro mandato può essere rinnovato una volta sola.

La [FIGC](#) (Calcio) ha fissato la durata del mandato dei componenti della Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding in 4 anni.

4. Le responsabilità del Safeguarding Officer

Il Safeguarding Officer riveste un ruolo cruciale nella protezione dei tesserati e nella promozione di un ambiente sicuro all'interno dell'associazione sportiva. Le sue responsabilità possono comportare conseguenze di natura civile, extracontrattuale e penale, a seconda delle circostanze.⁴

4.1. Responsabilità civile per inadempimento contrattuale

In qualità di figura incaricata con uno specifico mandato, il Safeguarding Officer può essere chiamato a rispondere civilmente per mancanze, negligenze o errori nello svolgimento delle proprie funzioni. Un suo comportamento non conforme potrebbe causare danni, esponendo l'associazione o terzi a conseguenze risarcitorie.

4.2. Responsabilità extracontrattuale

Se un'azione o una mancanza da parte del Safeguarding Officer causa danni a soggetti esterni, questi potrebbe essere ritenuto responsabile in base alle norme di responsabilità extracontrattuale, con il conseguente obbligo di risarcire i danni, anche rilevanti.

4.3. Responsabilità penale

a. Concorso omissivo in reati altrui:

Il Safeguarding Officer, essendo una figura con obblighi di tutela (art. 40 c.p.), deve garantire la segnalazione tempestiva di situazioni sospette alle autorità competenti. La mancata attuazione di tale dovere potrebbe configurare un concorso omissivo nel reato commesso da altri.

b. Reato colposo per mancata prevenzione:

Se il Safeguarding Officer non adotta le misure necessarie per prevenire abusi o violenze, e tale omissione contribuisce al verificarsi di episodi dannosi, potrebbe essere perseguito penalmente per negligenza o imprudenza.

4.4. Responsabilità dell'associazione sportiva

Anche l'associazione sportiva può essere ritenuta responsabile nel caso in cui il Safeguarding Officer non svolga adeguatamente i propri compiti, specialmente se non vengono rispettate le norme di sicurezza o non viene garantita la protezione della dignità dei tesserati.

Le conseguenze possono includere:

- **Responsabilità ordinaria**, con obblighi di risarcimento verso chi ha subito danni;
- **Sanzioni disciplinari sportive**, in caso di comportamenti non conformi ai regolamenti delle federazioni sportive.

⁴ Dipartimento per lo Sport, *Prevenire e contrastare abusi, violenze e discriminazioni nei confronti dei minori in ambito sportivo*, disponibile sul sito <https://www.sport.governo.it/media/qp2p41io/prevenire-e-contrastare-abusi-violenze-e-discriminazioni-nei-confronti-dei-minori-in-ambito-sportivo.pdf>

5. Il Rapporto fra il Safeguarding Officer e il Procuratore Federale

I Procuratori Federali svolgono un ruolo fondamentale nell'assicurare che eventuali abusi siano perseguiti ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva rilevante.

Infatti, essi esercitano in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione.

In materia di illeciti essi possono agire di propria iniziativa e possono ricevere denunce di illeciti purché non in forma anonima o prive della compiuta identificazione del denunciante.

Di conseguenza, anche in materia di abusi, le segnalazioni alla Procura Federale possono essere fatte direttamente da un tesserato o da un soggetto terzo purché non in forma anonima o ovviamente dal *Safeguarding Officer* che dovrà fornire anche la relativa documentazione, ovvero la notizia ricevuta, l'attività di verifica svolta, ed eventuali interviste o audizioni tenute.

I Procuratori federali svolgono tutte le indagini necessarie all'accertamento di eventuali violazioni statutarie e regolamentari.

A tal fine, entro 30 giorni dall'avvenuta notizia o denuncia, iscrivono nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti, secondo le modalità prescritte dal [Codice di Giustizia del CONI](#).

La durata delle indagini non può superare sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante ma la Procura Generale dello Sport può autorizzare la proroga di tale termine per quaranta giorni e, in casi eccezionali, accordare una ulteriore proroga di durata non superiore a venti giorni.

È importante sottolineare che gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Tuttavia, possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.

In base alla [Delibera della Giunta nazionale del CONI n. 255](#) del 25 luglio 2023, il Responsabile delle Politiche di *Safeguarding* è tenuto a segnalare all'Ufficio del Procuratore Federale eventuali inadempimenti delle Associazioni e Società Sportive affiliate in merito all'obbligo di adottare ed aggiornare i MOC, i Codici di Condotta e di nominare il Responsabile contro abusi, violenza e discriminazioni.

Il rapporto fra Procuratori Federali e Safeguarding Officers è stato disciplinato in maniera diversa da alcune Federazioni:

- ✓ La [FIR](#) (Rugby) ha previsto espressamente che nello svolgimento della propria attività *l'Ufficio del Safeguarding Officer, a seconda dei casi, può essere coadiuvato dall'Ufficio della Procura Federale* a cui può demandare l'attività di indagine.
- ✓ La [FGI](#) (Ginnastica), la [FIDS](#) (Danza), la [FITARCO](#) (Tiro con l'Arco) e la [FITA](#) (Taekwondo) *hanno previsto che l'Ufficio del Safeguarding Office informa l'Ufficio del Procuratore Federale* degli esiti delle ispezioni e delle acquisizioni probatorie, se rilevanti, per gli eventuali adempimenti di propria competenza;
- ✓ Altre federazioni, tra cui ([ACI](#) (Automobile), [FISE](#) (Sport Equestri), [FISR](#) (Sport Rotellistici), [FITAV](#) (Tiro a Volo), [FITP](#) (Tennis e Padel), [UITS](#) (Tiro a Segno), FIG (Golf) *prevedono, altresì, che l'Ufficio del Safeguarding collabori con il Procuratore Federale* per il contrasto a qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso,

sopraffazione e/o sopruso, ferma la competenza del Safeguarding Officer esclusivamente per la rimozione di pericoli e abusi presenti e la prevenzione di quelli futuri. Inoltre, se nel corso degli accertamenti emergono fatti rilevanti per l'accertamento di eventuali responsabilità in relazione ad abusi o altre violazioni disciplinari, il Safeguarding Officer **deve** trasmettere gli atti all'Ufficio del Procuratore federale per i provvedimenti di sua competenza.

Indipendentemente dalle formulazioni utilizzate, è auspicabile che, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio del Procuratore federale e quello del Safeguarding Office collaborino al massimo per garantire la tutela dei tesserati.

5.1. Le Procure Federali e la Procura Generale del CONI

Altrettanto importante è il coordinamento fra le Procure Federali e la Procura Generale dello Sport che, ai sensi dello [Statuto del CONI](#), in autonomia ed indipendenza, ha il compito di coordinare e vigilare le attività inquirenti e requirenti svolte dalle Procure Federali.

In particolare, ciascun Procuratore federale deve:

- inviare alla Procura Generale dello Sport una relazione periodica sulla sua attività e su tutti i procedimenti pendenti, sia in fase di indagine sia in fase dibattimentale;
- avvisare la Procura Generale dello Sport di ogni notizia di illecito sportivo ricevuta, dell'avvio dell'azione disciplinare, della conclusione delle indagini, della richiesta di proroga, del deferimento di tesserati e affiliati e dell'intenzione di procedere all'archiviazione della denuncia.

A tutela dei tesserati vittime di abusi, è importante sottolineare che la Procura Generale del CONI anche su loro segnalazione diretta, può invitare il Capo della Procura federale rilevante ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici.

Infine, la Procura Generale del CONI ha un potere di avocazione nei casi in cui sia avvenuto il superamento dei termini per la conclusione delle indagini ovvero emerga un'omissione di attività di indagine tale da pregiudicare l'azione disciplinare e nei casi in cui l'intenzione di procedere all'achiviazione sia ritenuta irragionevole.⁵

5.2. Delegato per la protezione dei minori e Safeguarding Officer

La figura del **Delegato per la protezione dei minori** costituisce una **peculiarità del sistema FIGC**, non prevista in modo generalizzato nell'ordinamento sportivo italiano. In via ordinaria, infatti, la tutela dei minori rientra nelle funzioni attribuite al **Safeguarding Officer**, figura obbligatoria introdotta in attuazione della riforma dello sport e delle linee guida CONI-FIGC.

⁵ Deve, pertanto, ammettersi la possibilità per la vittima di un abuso, oltre che di rivolgersi al Safeguarding Office(r) federale, eventualmente tramite il Responsabile degli abusi della Società/Associazione sportiva di appartenenza, di rivolgersi anche direttamente alla Procura Generale del CONI.

Nel sistema FIGC, le due figure risultano **formalmente distinte**, ma **ampiamente sovrapponibili sul piano funzionale**. Attività quali la gestione delle segnalazioni, l'attuazione delle misure preventive, la diffusione dei codici di condotta e la formazione sono, nella prassi, riconducibili a un unico presidio operativo.

La coesistenza delle due figure è il risultato di una **evoluzione stratificata delle policy di tutela**, più che di una chiara differenziazione funzionale. Per tale ragione, molte ASD e SSD individuano nel **Safeguarding Officer il referente unico per tutte le attività di tutela**, incluse quelle relative ai minori, attribuendogli anche le funzioni riconducibili al Delegato per la protezione dei minori, ove previsto.

Questa soluzione organizzativa favorisce chiarezza, effettività delle misure di safeguarding e riduzione del rischio di frammentazione delle responsabilità.

5.3. La Procura Generale del CONI e le Procure della Repubblica

Nell'ottica del contrasto agli abusi, la Procura Generale del CONI ha concluso dei Protocolli d'intesa con alcune Procure della Repubblica, la prima stipulata con la Procura di Milano nel Gennaio 2023 e poi le altre, a seguire, con quelle di (in ordine alfabetico), [Bari](#), Firenze, [Palermo](#), [Perugia](#), Potenza, [Spoleto](#), [Terni](#), Firenze e Trento.

Lo scopo di tali protocolli è di favorire la collaborazione fra le Procure firmatarie per un'azione disciplinare efficace attraverso la condivisione tempestiva di informazioni.

Infatti, ai sensi di tali protocolli:

- ✓ In pendenza di un procedimento penale, il Pubblico Ministero della Procura può chiedere alla Procura Generale dello Sport informazioni sul soggetto indagato, quale tesserato e/o affiliato del CONI, in ordine al ruolo, alle attività svolte, a eventuali segnalazioni preesistenti e/o eventuali procedimenti disciplinari pendenti o definiti e a ogni altra informazione utile ai fini del procedimento penale;
- ✓ la Procura Generale dello Sport si impegna a fornire ogni informazione utile a sua conoscenza e contemporaneamente può a sua volta fare richiesta, nei modi e nelle forme consentite dal c.p.p., alla Procura della Repubblica competente, di essere autorizzata all'estrazione del certificato delle iscrizioni delle notizie di reato di cui agli artt. 91 e 335 c.p.p. relativo al soggetto tesserato o affiliato sottoposto ad indagine;
- ✓ la Procura Generale dello Sport, durante le indagini preliminari, può formulare istanza di accesso agli atti ex art. 116 c.p.p., che verrà autorizzato qualora il Pubblico Ministero non ritenga che sussistano ragioni di indagini ostative. La medesima richiesta, formulata una volta chiuse le indagini, verrà autorizzata dal Pubblico Ministero;
- ✓ le parti firmatarie del Protocollo si impegnano a garantire reciprocamente la celerità del riscontro alle richieste formulate, in modo da consentire una visione completa della posizione del soggetto indagato, dal punto di vista giuridico e all'interno del contesto sportivo;
- ✓ il Procuratore Generale dello Sport, nel caso di acquisizione, diretta o indiretta, della notizia di reato posta in essere da tesserati ovvero affiliati, in aggiunta o a seguito della trasmissione della notizia alla competente Procura Federale per l'iscrizione del procedimento disciplinare nel relativo registro, informa tempestivamente la Procura della Repubblica competente;

- ✓ nell'eventualità in cui la suddetta Procura della Repubblica comunichi alla Procura Generale dello Sport che le attività della Procura Federale potrebbero comprometterne l'attività investigativa, la Procura Generale dello Sport informa tempestivamente la Procura Federale, che dovrà interrompere gli accertamenti di propria competenza;
- ✓ all'esito della cessazione del segreto investigativo, la Procura della Repubblica ne informerà in merito la Procura Generale dello Sport, trasmettendo anche gli atti relativi e ostensibili in proprio possesso;
- ✓ la Procura Generale dello Sport provvederà a notificare la competente Procura Federale, trasmettendole gli atti ostensibili ricevuti dalla Procura della Repubblica, ai fini della ripresa delle attività di competenza ovvero per le attribuzioni di cui all'art. 44 comma 5 del Codice della Giustizia Sportiva.

V. IL RESPONSABILE CONTRO GLI ABUSI

Le Associazioni e le Società sportive affiliate hanno nominato (o avrebbero dovuto nominare), entro il **31 Dicembre 2024**, data prorogata dal CONI – con la delibera n. 159/89 del 28 giugno 2024, un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (**Responsabile contro gli abusi**).

La sua funzione è duplice:

- da una parte, previene situazioni pregiudizievoli che coinvolgono soggetti vulnerabili nell'ambito della pratica sportiva evitando qualsiasi genere di abuso e di violenza;
- dall'altra, accoglie e interviene immediatamente su segnalazione salvaguardando la loro integrità fisica e morale.

La nomina ha carattere obbligatorio e, al momento dell'affiliazione, deve essere comunicato il nominativo del soggetto incaricato, pena l'insorgere di responsabilità della associazione/società sportiva anche a livello disciplinare e deve essere **senza indugio** pubblicata sulla *homepage* dell'Affiliata, affissa presso la sede della medesima nonché comunicata al Responsabile Federale delle politiche di *Safeguarding*.

In assenza di nomina e/o comunicazione della nomina alla Federazione, la **FISE** (Sport equestri) ha comunicato che gli incarichi di Responsabile della Protezione dei minori e Safeguarding si attribuiranno al legale rappresentante dell'ente affiliato.

In caso di mancata comunicazione non sono previsti poteri sanzionatori da parte di Autorità terze rispetto alla Federazione.

1. Chi Può Essere Responsabile Contro gli Abusi?

Né il legislatore né il CONI individuano le categorie professionali nell'ambito delle quali le Associazioni e le Società Sportive debbano o possano scegliere il Responsabile contro gli abusi.

Né tantomeno definiscono i requisiti minimi che devono avere in termini di competenze e di conoscenze lasciando quindi alle singole associazioni e società sportive il compito di stabilirli.

Tuttavia, è bene sottolineare che, le Associazioni e le Società Sportive dovranno designare il Responsabile contro gli abusi con molta attenzione, in considerazione dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'incarico, della delicatezza dei casi, della necessità di garantire la riservatezza dei segnalanti anche al fine di prevenire in futuro contestazioni di *culpa in eligendo* (nel designare un soggetto non idoneo) e delle responsabilità che ne derivano.

È quindi chiaro che, alla luce dei requisiti richiesti e delle implicazioni derivanti dalla nomina, il Responsabile contro gli abusi dovrà essere un soggetto preparato sotto diversi profili (giuridico e psicologico), competente, autonomo ed indipendente, cui deve essere richiesta la produzione del certificato penale del casellario giudiziale.

2. Responsabile Interno o Esterno

Il Responsabile contro gli Abusi può essere scelto, secondo quanto previsto dal legislatore, tra soggetti interni o esterni all'associazione sportiva.

Questa libertà di scelta offre vantaggi⁶ ma anche svantaggi, a seconda della nomina interna o esterna del soggetto designato dall'associazione sportiva.

Vantaggi di un Responsabile esterno all'associazione sportiva:

1. Assenza di conflitti di interesse:

La designazione di una figura esterna elimina il rischio di influenze o pressioni interne che potrebbero compromettere la neutralità delle decisioni.

2. Maggiore imparzialità:

Un Responsabile esterno è in grado di garantire valutazioni e decisioni più obiettive, grazie alla sua indipendenza rispetto all'organizzazione.

3. Credibilità e fiducia accresciute:

La presenza di una figura esterna aumenta la fiducia dei tesserati, che possono sentirsi più sicuri e a proprio agio nel segnalare episodi di abuso, sapendo che la gestione del caso sarà affidata a un soggetto terzo e imparziale.

4. Riduzione del rischio legale:

Affidare la responsabilità a un esperto esterno contribuisce a diminuire la probabilità di errori procedurali nel modello di gestione, rafforzando la conformità alle normative in materia di safeguarding.

Svantaggi di un Responsabile esterno

La principale criticità legata alla nomina di un Responsabile esterno è rappresentata dalla sua possibile **scarsa conoscenza dell'associazione sportiva**. Questa mancanza di familiarità con:

- la struttura organizzativa,
- le persone coinvolte,
- e le dinamiche operative interne,

può rappresentare un handicap significativo. In particolare, potrebbe risultare più complesso per un soggetto esterno guidare e monitorare efficacemente le attività di safeguarding, influenzando potenzialmente sulla tempestività e sulla precisione degli interventi.

Vantaggi e svantaggi di un Responsabile interno all'associazione sportiva

La scelta di designare un Responsabile contro gli Abusi interno all'associazione sportiva comporta numerosi vantaggi, ma anche alcune criticità da considerare.

⁶ Il Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri nella sua Guida [Prevenire e Contrastare Abusi, Violenze e Discriminazioni nei confronti dei Minori in Ambito Sportivo](#) (20 Gennaio 2025), ha anche individuato alcuni dei vantaggi relativi alla nomina dei Responsabili contro gli abusi interni e esterni alle Associazioni Sportive.

Vantaggi di un Responsabile interno

1. **Conoscenza approfondita del contesto sportivo:**

La familiarità con l'ambiente, la struttura organizzativa e le persone coinvolte consente al Responsabile interno di comprendere più facilmente le dinamiche interne e le situazioni sensibili.

2. **Integrazione con altre funzioni strategiche:**

Il Responsabile interno può svolgere il proprio ruolo in sinergia con altre funzioni chiave dell'associazione, favorendo un approccio coordinato e strategico.

3. **Maggiore celerità di azione:**

La presenza diretta all'interno dell'associazione permette di intervenire rapidamente senza la necessità di coordinarsi con soggetti esterni.

4. **Presidio costante:**

Essendo parte integrante del sodalizio, il Responsabile interno può garantire un monitoraggio quotidiano e continuo delle attività.

5. **Continuità gestionale:**

La permanenza all'interno dell'organizzazione assicura una gestione continuativa e una maggiore capacità di seguire i casi nel lungo termine.

6. **Riduzione dei costi:**

La nomina di un Responsabile interno elimina le spese legate all'ingaggio di un professionista esterno, rappresentando una soluzione più economica.

Svantaggi di un Responsabile interno

1. **Mancanza di imparzialità e indipendenza:**

Essendo parte dell'associazione, il Responsabile interno potrebbe essere influenzato da pressioni o conflitti di interesse che ne limitano l'obiettività.

2. **Minor credibilità e fiducia:**

I tesserati potrebbero essere riluttanti a segnalare episodi di abuso, temendo che le loro segnalazioni non vengano gestite con sufficiente imparzialità o riservatezza.

3. **Rischio di condizionamenti interni:**

L'appartenenza all'organizzazione potrebbe portare a difficoltà nel prendere decisioni che vadano contro interessi o politiche interne.

4. **Possibile sovraccarico di ruoli:**

L'integrazione del ruolo di Responsabile contro gli Abusi con altre funzioni strategiche potrebbe risultare in un sovraccarico di lavoro, influenzando negativamente sull'efficacia complessiva.

Considerate le funzioni che il **Responsabile contro gli abusi** deve assolvere, alla luce delle indicazioni che alcune Federazioni Sportive hanno fornito alle proprie associazioni e società sportive affiliate è possibile indicare qui di seguito le principali caratteristiche che idealmente dovrebbero contraddistinguerlo:

- Comprovata moralità.
- Autonomia e indipendenza dalle cariche sociali e da rapporti con allenatori e tecnici.
- Esperienza nel settore, competenze comunicative e capacità di gestione di situazioni delicate.
- Specifica formazione in materia di safeguarding (ivi compreso aver seguito i corsi di aggiornamento previsti dalla Federazioni Sportive e/o essere in possesso dei titoli abilitativi eventualmente previsti dai regolamenti federali).
- Assenza di condanne penali anche non passate in giudicato per i seguenti reati: art 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600- quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e religiosa), 604-ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza sessuale), 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609- undecies (adescamento di minorenni).
- Non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

Alcune federazioni sportive (ad esempio, **FISE** (Sport Equestri) **FITA** (Taekwondo), la **FITARCO** (Tiro con l'Arco) richiedono altresì che il **Responsabile contro gli abusi** sia (a) un tesserato e (b) abbia la cittadinanza italiana.

Secondo la **FISI** (Sport Invernali), inoltre:

- sebbene non sussista un divieto di legge nel nominare Responsabile il Presidente della ASD/SSD, è altamente sconsigliato non solo per ragioni di indipendenza, ma anche per questioni di opportunità;
- sebbene non sussista alcun divieto a nominare un soggetto terzo rispetto alla ASD/SSD come Responsabile, sarebbe in ogni caso preferibile che le affiliate individuassero tale figura tra i membri del Consiglio direttivo, in quanto soggetti che si presume abbiano maggiore conoscenza della vita associativa e più efficaci capacità di intervento;
- non è, invece, possibile per le affiliate nominare un Responsabile, che sia istruttore ovvero tecnico territoriale della stessa ASD/SSD, in quanto verrebbe meno il requisito dell'indipendenza richiesto dalla normativa di riferimento, anche qualora quest'ultimo fosse membro del Consiglio direttivo.

3. Obbligo di Richiesta del Casellario Giudiziario

Alla luce dei compiti del Responsabile contro gli abusi, poiché quest'ultimo ha contatti diretti e regolari con i minori, le Associazioni e le Società Sportive hanno un vero e proprio **obbligo** di richiedere il certificato penale del casellario giudiziario (D. Lgs. 36/2021, art. 33 comma 7).

Le associazioni e le società sportive ma anche i tesserati personalmente, tramite il sito del Ministero della Giustizia, possono richiedere il certificato all'Ufficio del casellario giudiziale presso la Procura della Repubblica competente (sono esenti esenti da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis, all. D) DPR 642/72 e per effetto dell'art. 1, c. 646 della L. 145/2018).

Ai sensi dall'art. 25-bis del d.P.R. 313/2002 relativo al certificato del casellario giudiziale, quest'ultimo **deve** essere richiesto dal datore di lavoro che intenda impiegare una persona per lo svolgimento di *“attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies c.p., ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori”*.

Ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 39/2014 *“il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori”*.

Il comma 2 prevede altresì le sanzioni, di natura amministrative pecuniaria, di importo rilevante.

Il dlgs. 36/2021, all'art. 33, ultimo comma, ha previsto che *“ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”*.

Alla luce di quanto sopra, secondo una prima interpretazione fornita da **FIK (Federkombat)**, se in passato non vi era l'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale per le forme di collaborazione non strutturate all'interno di un definito rapporto di lavoro, dalla riforma del lavoro sportivo – in virtù del d.lgs. 36/2021 – tale obbligo sussiste non solo per i lavoratori e per i volontari ma anche per i collaboratori – dunque, potenzialmente anche per tecnici, dirigenti e ufficiali di gara, nella misura in cui tali figure hanno rapporti diretti con minori.

Nelle suddette ipotesi (impiego di persone *«per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori»*), pertanto, **il certificato del casellario che il datore di lavoro deve richiedere non può essere sostituito dall'autocertificazione.**⁷

⁷ Restano due aspetti critici da tenere in considerazione: a) la richiesta del certificato del casellario giudiziale va fatta solo in occasione di una nuova assunzione. Pertanto, per tutti coloro che già lavorano a contatto con i minori non sembra necessario richiedere il certificato del casellario giudiziale; b) il certificato del casellario giudiziale ha una validità di 6 mesi, ma non sussiste alcun obbligo per il datore di lavoro di richiedere un nuovo certificato alla scadenza dei 6 mesi.

4. I Compiti del Responsabile contro gli Abusi

Il Responsabile contro gli abusi ha il compito di:

RICEVERE le segnalazioni di abusi e le trasmette al Responsabile per le politiche di Safeguarding federale.

VIGILARE sull'adozione e sull'aggiornamento del modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva nonché del codice di condotta.

VIGILARE sulle collaborazioni dei soggetti impegnati nell'attività sportiva con i minori e sulla produzione della copia del certificato penale.

SEGNALARE le eventuali condotte rilevanti e le eventuali violazioni del Regolamento Safeguarding federale, del modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva nonché del codice di condotta al Responsabile federale delle politiche di Safeguarding.

ADOTTARE le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza, per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.

RELAZIONARE sul rispetto del regolamento safeguarding federale, del modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva nonché del codice di condotta al Responsabile delle politiche di Safeguarding federale.

TRASMETTERE a quest'ultimo eventuali segnalazioni pervenute dai propri tesserati o dai soggetti che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività dell'associazione o società sportiva con il rispetto della riservatezza e della tutela del segnalante e di tutti i soggetti coinvolti e con la protezione dei dati contenuti nella segnalazione.

FORNIRE ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dal Responsabile per le politiche di safeguarding o dalla Procura federale.

SENSIBILIZZARE gli associati sul safeguarding.


DEFINIRE E PUBBLICIZZARE i canali di comunicazione per segnalare casi di abuso e stabilire le procedure per la gestione delle segnalazioni.

PARTECIPARE all'attività formativa in materia di safeguarding organizzata dalla federazione.

5. Le Segnalazioni e l'Obbligo di Riservatezza

Anche per quanto riguarda il contenuto delle segnalazioni e la procedura da seguire, le Linee Guida del CONI non contengono alcuna indicazione specifica.

Per quanto riguarda la procedura, alcune federazioni come **FIBA** (Badminton), **ACI** (Automobile), **FIG** (Golf), **FIDS** (Danza Sportiva), hanno previsto il seguente schema:



- I tesserati che vengano a conoscenza di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e che coinvolgano altri tesserati, anche minorenni, sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Ufficio del Procuratore Federale, direttamente o tramite il Safeguarding Office(r).
- Il Safeguarding Office(r) procede senza indugio a inoltrare la segnalazione all'Ufficio del Procuratore Federale.

Viene altresì precisato che le segnalazioni devono:

- essere effettuate per iscritto; e
- contenere ogni circostanza nota al Segnalante utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all'individuazione dei soggetti coinvolti.

La **FIM** (Motonautica) ha previsto espressamente un sistema di segnalazioni articolato su tre livelli:

PRIMO LIVELLO: chiunque abbia il sospetto o la certezza di comportamenti di abuso, violenza o discriminazione a carico di un tesserato deve darne immediata comunicazione (di persona, per le vie brevi, per iscritto anche in forma anonima) al Responsabile contro abusi, violenza e discriminazioni.

SECONDO LIVELLO: il Responsabile contro abusi, violenza e discriminazioni avvisa per iscritto il Responsabile delle politiche di safeguarding.

TERZO LIVELLO: il Responsabile delle politiche di Safeguarding, valutata la fondatezza della segnalazione, la trasmette al Procuratore Federale per i relativi provvedimenti.

In generale, pertanto, dall'esame dei regolamenti delle varie federazioni sportive è possibile ricavare le seguenti indicazioni di carattere generale:

- chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti come individuati dal regolamento e dalle linee guida federali in materia di *Safeguarding* e/o dal MOC è tenuto a darne immediata comunicazione al *Safeguarding Officer* federale, eventualmente anche per il tramite del Responsabile contro gli abusi nominato dalla Società;
- chiunque sospetti l'esistenza di comportamenti rilevanti può confrontarsi con il Responsabile contro gli abusi nominato dalla società o direttamente con il *Safeguarding Officer* federale;
- la gestione delle segnalazioni di comportamenti lesivi deve essere tempestiva ed efficace e garantire la riservatezza e tutela del segnalante e di tutti i soggetti coinvolti e la protezione dei dati contenuti nella segnalazione.

Alcuni MOC come ad esempio quello della [FISG](#) (Sport sul Ghiaccio), prevedono la possibilità per chiunque sospetti comportamenti quali abusi, violazioni e discriminazioni, di “confrontarsi” con il Responsabile abusi dell'Associazione Sportiva e della Società o direttamente con il *Safeguarding Officer* della Federazione. In caso di gravi comportamenti lesivi l'Associazione deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell'ordine.

E' impoerrante sottolineare che gli abusi nei confronti dei tesserati possono risultare dei reati sanzionabili dal punto di vista penale. Per questo motivo, è opportuno sottolineare che l'attuazione di politiche di *safeguarding* non sostituisce la giustizia ordinaria, alla quale comunque gli atleti possono rivolgersi immediatamente nel caso di abusi che costituiscano dei reati di rilevanza penale. Infatti, gli organi di giustizia sportiva intervengono solo nei limiti delle loro competenze sulla base degli statuti delle federazioni alle quali appartengono.

All'obbligo di segnalazione da parte dei tesserati, corrisponde in capo alle associazioni e società sportive ma anche alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite e gli stessi *Safeguarding Officers*, **l'obbligo di garantire l'assoluta riservatezza e protezione del Segnalante, di coloro che hanno sostenuto e assistito il Segnalante nel presentare una segnalazione o hanno reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenza e discriminazioni**, attraverso strumenti e procedure che ne garantiscano l'anonimato, come piattaforme digitali specifiche, in conformità ovviamente con gli obblighi di legge in materia di privacy.

A tal proposito, alcune federazioni, come la [FISR](#) (Sport Rotellistici), la [FIDAL](#) (Atletica Leggera), la [FICK](#) (Canoa e Kayak), la [FIG](#) (Golf), la [FISE](#) (Sport Equestri) al fine di favorire le segnalazioni anche di situazioni di abuso e pericolo attuale, hanno istituito il servizio di *Whistleblowing* sul loro sito internet istituzionale in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla *home page*.

In altri casi, invece, le federazioni si sono limitate a prevedere che i MOC adottati dalle singole associazioni e società sportive affiliate contengano **“un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesi che garantisca, tra l'altro, la riservatezza delle segnalazioni nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse”**.

Occorre sottolineare che al fine di proteggere i segnalanti è anche necessario adottare misure che assicurino che non ci siano delle ritorsioni nei loro confronti.

A tal proposito, il Regolamento *Safeguarding* della [FMI](#) (Motociclismo) prevede espressamente che **“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere**

in ragione della segnalazione o denuncia presentata in buona fede, che provoca o può provocare, alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato, costituisce violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza ai sensi del Regolamento di Giustizia FMP”.

Secondo i Principi e la Guida del CONI, le procedure rivolte a garantire l’anonimato, la riservatezza e la protezione dei segnalanti e di coloro che li hanno sostenuto e assistito nel presentare una segnalazione o hanno reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenza e discriminazioni, devono essere ben individuate nei MOC.

6. Come Fare una Segnalazione ?

Raramente la vittima di un abuso ovvero, in caso di atleti minorenni, la persona che esercita la potestà genitoriale, è un esperto in materia di *safeguarding*. Per questo motivo è auspicabile che le federazioni adottino procedure intuitive (*user-friendly*), vale a dire:

- **facilmente accessibili** da tutti, possibilmente attraverso un *link* ben in vista nella *home page* e di rimando a una pagina con tutte le informazioni utili;
- **immediatamente comprensibili**, anche nella terminologia utilizzata. A questo proposito, potrebbe essere opportuno utilizzare termini italiani come “*tutela*” e “*denunce*” e/o “*segnalazioni*” (invece di parole tecniche e straniere come la stesse “*safeguarding*” e “*whistleblowing*”), di più immediata comprensione anche da parte dei non addetti ai lavori.

Le procedure, inoltre, dovrebbero - e non tutte ancora lo fanno - **identificare in modo chiaro e visibile**:

- il *Safeguarding Officer* e i membri del Safeguarding Office,
- le loro email o i mezzi per poterli contattare.

7. Cosa Segnalare?

Non ci sono regole precise in merito al contenuto minimo delle segnalazioni.

Alcune federazioni fanno riferimento alla possibilità di segnalare abusi, violazioni e discriminazioni, inviando una email all'indirizzo elettronico del *Safeguarding Office(r)*.

Tuttavia, in considerazione della finalità perseguite, è auspicabile che tali segnalazioni contengano le seguenti informazioni:

- Estremi identificativi del segnalante e relativi recapiti (in via opzionale e qualora il segnalante voglia rilasciarli).
- Indicazione se il segnalante è un tesserato oppure no.
- La persona da tutelare nel caso in cui non sia lo stesso segnalante.
- Se la persona da tutelare è minorenne.
- Se la persona potenzialmente responsabile del fatto è a conoscenza del segnalante. In tal caso, dovranno essere forniti gli estremi indentificativi di tale persona.
- Se la persona potenzialmente responsabile è minorenne.
- Come il segnalante è venuto a conoscenza del fatto.
- Quando e dove è avvenuto il fatto.
- Se è stata fatta una segnalazione alla Giustizia sportiva e/o alla Giustizia ordinaria.
- Descrizione del fatto riportando tutti i dati e le informazioni utili a descrivere con esattezza cosa è accaduto oltre ad eventuali ulteriori nominativi e relativi riferimenti di contatto di persone a conoscenza del fatto segnalato.

Si ritiene opportuno inserire in ogni modulo di segnalazione un paragrafo iniziale che ricordi al segnalante la responsabilità e le conseguenze per lui/lei e le persone coinvolte nel caso di una denuncia che sia totalmente priva di fondamento e che risulti fatta con dolo.

VI. SAFEGUARDING E SPORT PARALIMPICO

Nessuna disposizione legislativa o regolamentare prevede espressamente che gli obblighi in materia di *Safeguarding* si applichino anche allo sport paralimpico.

TUTTAVIA:

☑ Il D. lgs. 36/2021, art. 33, comma 6 prevede l'obbligo a carico delle società e associazioni sportive di nominare un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi. Poiché tale norma non distingue tra attività sportiva paralimpica e non, ma riguarda in generale la tutela della salute e della sicurezza dei minori (normodotati e disabili) che svolgono attività sportiva, sembra potersi concludere che la nomina del Responsabile contro gli abusi riguardi anche tutte le società e associazioni sportive che svolgono attività paralimpica.

☑ L'art. 16, comma 1 del D lgs. n. 39/2021 prevede che le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Benemerite, sentito il parere del CONI, devono redigere le Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione. Ne consegue, pertanto, che le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate che svolgono attività paralimpiche (rispettivamente le **FSNP** e le **DSAP**) sono tenute a redigere le linee guida per la predisposizione dei MOC e dei Codici di condotta e a nominare un Responsabile per le politiche di safeguarding.

☑ Nulla vieta ovviamente che anche le Federazioni Sportive Paralimpiche e le Discipline Sportive paralimpiche (**FSP** e **DSP**) provvedano spontaneamente a redigere le Linee Guida per la predisposizione dei MOC e dei Codici di condotta e a nominare un Responsabile per le politiche di *Safeguarding*. Infatti, si nota che, ad esempio, la **FISPES** (*Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali*) ha adottato un [Regolamento \(Codice Etico\) per la Prevenzione e Sanzione di Abusi e Molestie](#), secondo cui eventuali denunce vanno inoltrate direttamente all'attenzione della Procura Federale attraverso apposito modulo.

Con il [Comunicato Ufficiale n. 61/A](#) del 19 settembre 2025, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha attuato le nuove disposizioni dell'art. 137 del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), introducendo in via formale nel proprio ordinamento un meccanismo di giustizia riparativa destinato ai tesserati minorenni.

Si tratta di un passo innovativo nel diritto sportivo italiano, che riconosce la valenza educativa e riabilitativa della sanzione disciplinare, in linea con i principi di responsabilizzazione, consapevolezza e reintegrazione sociale promossi anche a livello europeo.

La modifica dell'art. 137 CGS, già annunciata nei Comunicati Ufficiali n. 273/A del 30 aprile 2025 e n. 18/A del 10 luglio 2025, ha introdotto il nuovo comma 2-bis, dedicato alle *“misure di giustizia riparativa”* applicabili ai tesserati minorenni.

Il sistema consente, su richiesta dell'interessato, di scontare metà della sanzione disciplinare attraverso un percorso di attività rieducative sostitutive, svolte presso Enti Federali accreditati e riconosciuti dalla FIGC. L'obiettivo è quello di coniugare la funzione sanzionatoria con una finalità formativa, favorendo la riflessione sull'errore commesso e la costruzione di un percorso positivo di responsabilità personale.

Le *Modalità di attuazione delle misure di giustizia riparativa*, allegare al Comunicato Ufficiale n. 61/A, definiscono in modo dettagliato i passaggi procedurali:

- La misura si applica alle sanzioni irrogate a partire dal 1° luglio 2025;
- Possono accedervi solo i tesserati minorenni al momento dell'infrazione;
- La richiesta deve essere presentata entro 10 giorni dalla definitività della sanzione in ambito endofederale, indicando l'Ente Federale prescelto tra quelli iscritti nell'elenco pubblicato sul sito FIGC;
- L'Organo di Giustizia competente approva la richiesta e determina la durata ridotta della squalifica e il corrispettivo numero di ore di attività rieducative, calcolate come segue:
 - 10 ore di attività per ogni giornata di squalifica;
 - 1 ora per ogni giorno di squalifica a tempo;
- Le attività possono riguardare:
 - supporto alle attività sportive dell'Ente;
 - supporto alle attività organizzative o amministrative;
 - partecipazione a iniziative di responsabilità sociale;
- Le attività devono essere completate entro il termine della squalifica ridotta;
- Il beneficio può essere ottenuto una sola volta nella carriera sportiva del tesserato.

Gli Enti Federali accreditati rappresentano l'infrastruttura operativa del nuovo sistema. Essi sono chiamati a gestire concretamente i percorsi rieducativi, certificandone l'effettiva realizzazione e collaborando con gli organi di giustizia sportiva.

Tuttavia, emerge una criticità di fondo: trattandosi di *enti federali*, non sempre dispongono delle competenze pedagogiche, psicologiche e relazionali necessarie per assicurare un percorso realmente riparativo.

Un processo di giustizia riparativa efficace richiede infatti la presenza di professionisti qualificati — mediatori, educatori, psicologi — capaci di accompagnare il minore in un cammino di riflessione e cambiamento.

In assenza di tali competenze, vi è il rischio che la misura si riduca a un adempimento formale o meramente organizzativo, perdendo la propria funzione educativa e simbolica. Per questo motivo, sarebbe auspicabile che la FIGC promuovesse accordi strutturali con enti del terzo settore,

associazioni educative e organismi specializzati in mediazione e giustizia minorile, garantendo un approccio realmente multidisciplinare.

L'introduzione della giustizia riparativa nella normativa FIGC rafforza il legame tra sistema disciplinare e politiche di safeguarding.

Essa promuove un approccio che non si limita a reprimere la condotta scorretta, ma mira a educare, responsabilizzare e reintegrare. Questo orientamento è pienamente coerente con le Linee Guida FIGC per la tutela dei minori, che pongono al centro la formazione etica e la protezione integrale del giovane atleta.

Affinché tale legame produca risultati concreti, sarà tuttavia indispensabile che i percorsi riparativi siano progettati e gestiti in modo competente, con il coinvolgimento di esperti esterni e la valutazione dell'impatto educativo delle attività svolte.

La riforma dell'art. 137 CGS e l'attuazione delle misure di giustizia riparativa rappresentano una svolta culturale e giuridica nel diritto sportivo italiano.

Essa introduce un modello di giustizia educativa che valorizza la responsabilità individuale e promuove il reinserimento positivo nel contesto sportivo.

Tuttavia, l'efficacia di tale modello dipenderà dalla capacità della Federazione di garantire la qualità dei percorsi e di dotarsi delle necessarie competenze interdisciplinari.

Solo così la giustizia riparativa potrà trasformarsi da misura accessoria a strumento autentico di safeguarding, capace di prevenire la recidiva e di diffondere una cultura sportiva fondata sul rispetto, la dignità e la consapevolezza.

ALLEGATI

I seguenti allegati sono disponibili on line sul sito <https://www.rdes.it/safeguarding.html>

Allegato I

[Rapporto sul Safeguarding](#)

Allegato II

[Modello Valutazione Rischi](#)

Allegato III

[Modello per il Reporting](#)

Allegato IV

[Modello Valutazione Safeguarding Policy](#)

Allegato V

[Normativa Federale Internazionale](#)

Allegato VI

[Giurisprudenza Italiana](#)

Allegato VII

[Pubblicazioni](#)

Allegato VIII

[Questionario sul Safeguarding](#)

Allegato IX

[Lista Safeguarding Officers Federali](#)

Allegato X

[Links](#)

Allegato XI

[FAQ](#)